Regolamento Unico
di gestione associata dei rifiuti urbani
per il bacino Venezia

Aggiornato con Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 00 del 20.06.2025

Approvato con Delibera di Assemblea di Bacino n. 21 del 19.12.2023
Approvato dai comuni in recepimento con proprie deliberazioni come segue:

comune	DELIBERA CC N. DEL
ANNONE VENETO	n. 04 del 05.03.2024
CAMPAGNA LUPIA	n. 06 del 18.03.2024
CAMPOLONGO MAGGIORE	n. 07 del 22.04.2024
CAMPONOGARA	n. 52 del 21.03.2024
CAORLE	n. 21 del 14.03.2024
CAVALLINO TREPORTI	n. 13 del 05.03.2024
CAVARZERE	n. 15 del 27.03.2024
CEGGIA	n. 04 del 30.01.2024
CHIOGGIA	n. 14 del 25.03.2024
CINTO CAOMAGGIORE	n. 11 del 04.03.2024
CONA	n. 05 del 27.03.2024
CONCORDIA SAGITTARIA	n. 05 del 27.02.2024
DOLO	n. 15 del 29.02.2024
ERACLEA	n. 04 del 14.03.2024
FIESSO D'ARTICO	n. 07 del 08.02.2024
FOSSALTA DI PIAVE	n. 09 del 28.02.2024
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	n. 08 del 12.03.2024
FOSSO'	n. 01 del 16.02.2024
GRUARO	n. 03 del 15.03.2024
JESOLO	
MARCON	n. 04 del 22.02.2024
MARTELLAGO	n. 11 del 22.03.2024
MEOLO	n. 05 del 14.03.2024

MIRA	n.35 del 05.08.2024
MIRANO	n. 19 del 03.04.2024
MOGLIANO VENETO	n. 03 del 06.02.2024
MUSILE DI PIAVE	n. 04 del 06.02.2025
NOALE	n. 06 del 12.03.2024
NOVENTA DI PIAVE	n. 65 del 24.12.2024
PIANIGA	n. 48 del 27.06.2024
PORTOGRUARO	n. 33 del 30.09.2024
PRAMAGGIORE	n. 02 del 14.03.2024
QUARTO D'ALTINO	n. 07 del 14.03.2024
SALZANO	n. 05 del 20.02.2024
SAN DONA' DI PIAVE	n. 22 del 26.03.2024
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	n. 21 del 28.03.2024
SAN STINO DI LIVENZA	n. 07 del 27.02.2024
SANTA MARIA DI SALA	n. 03 del 14.03.2024
SCORZE'	n. 18 del 4.03.2024
SPINEA	n. 07 del 07.03.2024
STRA	n. 08 del 19.04.2024
TEGLIO VENETO	n. 06 del 12.03.2024
TORRE DI MOSTO	n. 07 del 29.02.2024
VENEZIA	n. 31 del 13.06.2024
VIGONOVO	n. 09 del 28.03.2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 1
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA' 1
Art. 3 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 3
Art. 4 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 3
Art. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 3
Art. 6 - DEFINIZIONI 4
Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 6
Art. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI BACINO, DEL COMUNE E DEL GESTORE 6
TITOLO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI 8
Art. 9 - AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 8
Art. 10 - SERVIZI ESTERNI DI PULIZIA DEL TERRITORIO 10
Art. 11 - NORME GENERALI CIRCA LA MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 10
Art. 12 - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 13
Art. 13 - RACCOLTA RIFIUTI CON CONTENITORI STRADALI O INTERRATI 14
Art. 14 - RACCOLTA PORTA A PORTA 17
Art. 15 - FORNITURA ED UTILIZZO DEI CONTENITORI E DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI CON RACCOLTA PORTA A PORTA 19
Art. 16 - RACCOLTA SU CHIAMATA 21
Art. 17 - RACCOLTA TRAMITE CONSEGNA DIRETTA AD OPERATORE O CONFERIMENTO IN LUOGHI SPECIFICI (CENTRO STORICO DI VENEZIA) 22
Art. 18 - DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER GLI EDIFICI NEL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA 23
Art. 19 - RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI 23
Art. 20 - RACCOLTA CON MEZZO MOBILE 24
Art. 21 - CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI o ECOMOBILI 24
Art. 22 - GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO – FRAZIONE VERDE 26
Art. 23 - GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO – RIFIUTI DI CUCINE E MENSE 26
Art. 24 - GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 27
Art. 25 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI O RIFIUTI LIQUIDI 27
Art. 26 - SERVIZI PERSONALIZZATI DI RACCOLTA 28
Art. 27 - AUTOCOMPOSTAGGIO 28
Art. 28 - PESATURA DEI RIFIUTI 30

Art. 29 - TRASPORTO....30
TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI, DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E CIMITERIALI....30
Art. 30 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI....30
Art. 31 - RACCOLTA RIFIUTI GALLEGGIANTI....31
Art. 32 - RIFIUTI PESCATI IN MARE, LAGHI, FIUMI E LAGUNE....31
Art. 33 - I RIFIUTI SPIAGGIATI....31
Art. 34 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO....31
Art. 35 - POSIZIONAMENTO E CURA DEI CESTINI STRADALI....33
Art. 36 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI....33
Art. 37 - PULIZIA AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE....33
Art. 38 - INIZIATIVE SENZA SCOPO DI LUCRO VOLTE ALLA RACCOLTA E/O MAPPATURA DI RIFIUTI "CLEAN UP"....34
Art. 39 - INIZIATIVE DI RACCOLTA DI RAME E ALTRI MATERIALI METALLICI FERROSI E NON FERROSI SVOLTE CON FINALITA' BENEFICHE....35
Art. 40 - PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE DEI FABBRICATI, TERRENI NON EDIFICATI E TERRENI AGRICOLI 35
Art. 41 - PULIZIA PRESSO I CANTIERI....36
Art. 42 - ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI....36
Art. 43 - AREE DI SOSTA NOMADI....36
Art. 44 - RIFIUTI CIMITERIALI....36
Art. 45 - ATTIVITÀ DI SCARICO E CARICO MERCI O MATERIALI O DEFISSIONE MANIFESTI....37
TITOLO IV – OBBLIGHI, DIVIETI, CONTROLLO E SANZIONI....37
Art. 46 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI....37
Art. 47 - OBBLIGO DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI....40
Art. 48 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO....40
Art. 49 - SANZIONI....41
Art. 50 - ORDINANZE DIRIGENZIALI....41
TITOLO V – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO....42
Art. 51 - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE....42

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, in conformità al Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A, art. 24 comma 4, è stato approvato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 21 del 19.12.2023 e aggiornato con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 00 del 20.06.2025 in applicazione dell'art 51 co. 4 del presente regolamento.
2. Esso stabilisce le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione associata dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo "Servizio") in ottemperanza all'art. 198, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" (in seguito denominato anche "Testo Unico Ambientale" o "TUA") e altre normative vigenti in materia. In particolare sono oggetto del Presente Regolamento:
    a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione associata dei rifiuti urbani;
    b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
    c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ((...)) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il riciclo ed il recupero degli stessi;
    d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
    e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al riciclo, recupero e allo smaltimento.
3. Il servizio di gestione associata dei rifiuti è disciplinato, oltre che dal presente Regolamento e dalle disposizioni di legge in precedenza richiamate, dalla L.R. n. 3 del 2000, dalla L.R. n. 52 del 2012, dal regolamento tariffario, dal contratto di servizio e relativi allegati nonché dalle norme operative (calendario della raccolta, opuscoli informativi, sito web) disponibili sul sito del Gestore ai sensi della Del. Arera n. 444/2019.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

1. La gestione associata dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse e rientra ai sensi dell'art. 2 lett. c) e d) del d.lgs. 201/2022 tra i *"«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»,* ovvero *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;* inoltre rientra tra *i «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;"* è disciplinata dal presente Regolamento al fine di

assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

2. La gestione associata dei rifiuti urbani, disciplinata dal presente Regolamento, è effettuata nel rispetto di quanto previsto all'articolo 178, comma 1, del TUA, ossia "*conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui origin ano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali*".

3. La gestione associata dei rifiuti urbani è altresì disciplinata in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare:
   a) la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani,
   b) una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
   c) la tutela dell'ambiente e del paesaggio,
   d) il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane,
   e) una erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

4. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani, deve essere rispettata la gerarchia europea dei rifiuti recepita nell'art. 179 del TUA, ovvero attraverso:
   a) la prevenzione;
   b) la preparazione per il riutilizzo;
   c) il riciclaggio;
   d) il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
   e) lo smaltimento finale dei rifiuti.

5. L'obbligo di effettuare la raccolta differenziata è sancito sia a livello comunitario (articoli 11, 20 e 22 Direttiva 2008/98/CE) che nazionale (art. 205, co. 6-quater, d.lgs. 152/2006). Tale obbligo è funzionale al riciclo secondo quanto previsto dal principio generale, rivolto agli Stati membri, di adottare misure idonee a garantire che i rifiuti raccolti separatamente ai fini della preparazione al riutilizzo e riciclaggio seguano il percorso di riciclo per garantire gli obiettivi dell'Unione europea. (nuovo articolo 10, paragrafo 4 direttiva 2008/98).

6. **L'obbligo di raccolta differenziata sussiste, stante il disposto normativo di cui all'articolo 205, co- 6-quater del d.lgs. n. 152/2006, anche in caso di autonomo avvio a recupero ovvero a riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche** ai sensi del successivo art. 12, per ottemperare alla previsione di cui all'art. 198, co. 2-bis secondo cui i rifiuti simili gestiti fuori dal servizio pubblico "sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani". **In tale ipotesi l'obbligo di raccolta differenziata riguarda almeno: la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili (dal 2022), per i rifiuti organici; gli imballaggi, i rifiuti da apparecchiature**

elettriche ed elettroniche, i rifiuti di pile e accumulatori, i rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

7. I rifiuti urbani devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
   a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
   b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
   c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
8. Il Consiglio di Bacino con la collaborazione dei comuni partecipanti ha il compito di promuovere iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, adottando altresì le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione mediante:
   a) azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
   b) attivazione dei centri di riuso ai sensi della D.G.R. n. 1294 del 30 ottobre 2023;
   c) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.

Art. 3 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Consiglio di Bacino ed i Comuni promuovono e realizzano adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio, con particolare riferimento a quelle pratiche che consentono la riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 4 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

1. L'accesso alle informazioni relative alla gestione dei rifiuti è disciplinato dal D.Lgs. n. 195/2005 e dal Regolamento comunale per l'accesso alle informazioni ambientali ove approvato.

Art. 5 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione associata dei rifiuti urbani si configura come un servizio di interesse economico generale ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. È fatta salva la facoltà per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico:
   - ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis e dell'art 238 del TUA tutti i propri rifiuti urbani avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- ai sensi dell'art. 1 comma 649 Legge n. 147/2013 una parte dei rifiuti urbani che siano avviati a riciclo.

Art. 6 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, salve le definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si utilizzano le seguenti definizioni:

Auto-conferimento: le operazioni di conferimento che l'utente effettua autonomamente presso i centri di raccolta e l'ecomobile;

Centro di Raccolta: area recintata presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8/4/2008 come modificato dal DM 13 maggio 2009 recepito con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3043 del 20 ottobre 2009, dal D. Lgs. n. 116/2020 e dai regolamenti dei CDR.

Clean- up: iniziative senza scopo di lucro volte alla raccolta e/o mappatura di rifiuti;

Compostaggio o **autocompostaggio:** il trattamento in proprio della frazione organica (**UMIDA e/o VERDE**) dei RU da parte dell'utenza al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);

Conferimento: le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);

Contenitori: recipienti in grado di accogliere i rifiuti separatamente conferiti dal Produttore: questi possono essere sacchetti o bidoni in plastica rigida, cassonetti, cassoni scarrabili eventualmente dotati dei necessari dispositivi di sicurezza quali chiusura ermetica, serratura, strumenti di limitazione volumetrica del conferimento, ecc.;

Dual Use: si veda definizione di RAEE;

Ecomobile: veicolo itinerante attrezzato come centro mobile per il conferimento da parte degli Utenti di rifiuti differenziati o ingombranti;

Gestore: il soggetto diverso dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e dall'Amministrazione Comunale che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

Isola ecologica: area pubblica o privata ad uso pubblico (eventualmente delimitata) attrezzata con uno o più contenitori stradali per la raccolta differenziata o indifferenziata di rifiuti urbani;

Metro guida: unità di misurazione della distanza tra due punti tracciata lungo lo sviluppo della viabilità ordinaria;

Piazzola ecologica: spazio privato riservato, di norma recintato ma non presidiato, accessibile dall'esterno dal gestore e ad uso esclusivo di alcuni utenti (condomini e/o utenze non domestiche) dove sono disposti dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Si distinguono in PEC ovvero **piazzola ecologica condominiale** e PEP ovvero **piazzola ecologica di prossimità** per utenze non domestiche. In deroga per specifiche esigenze le PEC E PEC possono essere collocate in area pubblica oppure in area privata ma accessibile solo da strada privata.

Preparazione al riutilizzo: la preparazione per il riutilizzo, definita dall'articolo 183, comma 1, lett. q) del Codice dell'Ambiente, è una forma di recupero riferita a diverse operazioni, tra cui controllo, pulizia,

smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti. Detta forma di recupero costituisce lo strumento attraverso il quale un rifiuto è nuovamente reimpiegato e re-immesso sul mercato, e che, pertanto, consente di dare una nuova vita al prodotto.

Raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è gestito separatamente in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Raccolta porta a porta (o domiciliare): la raccolta dei rifiuti urbani effettuata in area pubblica nell'immediata vicinanza della proprietà dell'utente, secondo modalità e tempi prefissati;

Raccolta su chiamata: la raccolta domiciliare di rifiuti urbani per esempio ingombranti voluminosi o altri tipi di rifiuti, concordata previamente con il Gestore;

Raee domestici: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. ***dual use***). I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati Raee provenienti dai nuclei domestici;

Riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione, o abbia l'obbligo di disfarsi;

Rifiuti simili: i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche che derivano dal combinato degli allegati L-quater ed L-quinquies della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, inclusa la postilla dell'allegato L-quinquies "Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti", inclusi i Raee domestici;

Servizio Base: un insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti offerto a ciascuna utenza del territorio a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento. La definizione delle attività e dei servizi compresi nel servizio base è determinata, per ciascun Comune, nell'allegato tecnico al contratto di servizio che ne descrive il modello gestionale ed organizzativo;

Spazzamento: la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e/o di uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero neve, effettuata al solo scopo di garantire la loro fruibilità e sicurezza del transito;

Trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

Utente: la persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio di igiene urbana;

Utenza: l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'art. 2 comma 1 lett. C del DM 20.04.2017 ovvero le unità immobiliari, i locali o le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento, ed ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI BACINO, DEL COMUNE E DEL GESTORE

Competenze del Consiglio di Bacino

1. Il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, ente di governo del servizio ai sensi della vigente normativa statale e regionale, esercita in forma associata le funzioni comunali di regolamentazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio nel territorio di competenza (attualmente il bacino denominato "Bacino Venezia") che comprende i 44 Comuni della Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mogliano Veneto.
2. Al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente (nel proseguo "Consiglio di Bacino") competono in particolare le seguenti attività:
   a) Programmazione e controllo del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
   b) approvazione del Regolamento Unico di Gestione Associata dei Rifiuti Urbani per tutti i Comuni appartenenti al Bacino Venezia ai sensi di quanto stabilito nel Piano regionale Rifiuti approvato con DGR n. 988 del 9 agosto 2022, all. A, art. 24 comma 4, mediante il procedimento espressamente previsto dall'articolo 51;
   c) attivazione delle iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
   d) attivazione, in sinergia con i Comuni e il soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti;
   e) regolazione e controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od integrative alla prevenzione della produzione e alla gestione dei rifiuti urbani promosse da parte di Comuni ed associazioni senza scopo di lucro.

Competenze del Comune

3. Ferme restando le competenze esercitate in forma congiunta mediante il Consiglio di Bacino, ai Comuni competono ulteriori funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:
   a) approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
   b) sulla base della pianificazione del Consiglio di Bacino e della programmazione urbanistica e/o edilizia:
      - approvazione del progetto di realizzazione dei centri di raccolta;

- approvazione della mappa di posizionamento delle isole ecologiche, sulla base del numero dei contenitori e della volumetria indicati dal Gestore, nel rispetto delle norme urbanistiche e/o edilizie e e/o di sicurezza stradale;
- progettazione, realizzazione e manutenzione delle aree e strutture fisse funzionali al posizionamento delle isole ecologiche, su area pubblica o privata ad uso pubblico, comprensivo della relativa segnaletica stradale;
- approvazione del progetto di allestimento di una o più strutture fisse per l'esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori (ad esempio isole ecologiche interrate) per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di opere di urbanizzazione su suolo pubblico, costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico, previo parere tecnico del Gestore;

c) definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio di spazzamento stradale;

d) controllo del servizio svolto dal gestore sul territorio comunale.

Competenze del Gestore

4. Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle norme statali e regionali di settore vigente, al presente Regolamento, alle previsioni del Contratto di servizio e alle deliberazioni del Consiglio di Bacino.
5. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato dal Consiglio di Bacino dello svolgimento del Servizio, competono tutte le attività costituenti il servizio pubblico di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento, tra cui in particolare:

a) la gestione dei rifiuti urbani. A titolo esemplificativo il Gestore:

- propone, sulla base della programmazione di bacino, le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- propone numero, volumetria ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, in quanto compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e dei mezzi operativi, nel rispetto della programmazione di bacino;
- propone al Comune il posizionamento di nuovi cestini o cassonetti o il ricollocamento di quelli già presenti, secondo quanto previsto all'art. 35, comma 5, ovvero silenzio assenso del comune entro 30gg consecutivi;

b) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;

c) la gestione di centri di raccolta ed ecomobili;

d) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati in base alla competenza prevista ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 285/92 e con le modalità stabilite nelle Linee Operative approvate dal Consiglio di Bacino;

e) la rimozione e il recupero/smaltimento dei rifiuti galleggianti secondo quanto stabilito dalla DGR n. 793/2009;

f) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani sulla base del Piano Regionale Rifiuti e della programmazione di bacino tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e normative.

TITOLO II – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E NON DOMESTICI

Art. 9 - AREE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta, nei limiti previsti dal Contratto di servizio, è garantito in tutto il territorio comunale ossia a:
   a. tutta l'area avente carattere urbano e alla sua periferia insediata;
   b. tutti i centri frazionali;
   c. tutti i nuclei abitativi o singole case sparse;
2. S'intendono comunque, nel sistema di raccolta stradale, completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese, anche solo in parte, entro la **distanza di 500 metri guida**. La distanza di cui sopra si intende misurata sulla viabilità pubblica tra un qualsiasi punto di conferimento ed il perimetro dell'immobile (o della relativa pertinenza ad uso esclusivo) nel punto confinante con la viabilità pubblica più prossimo al punto di conferimento stesso.
3. I servizi effettuati all'interno tra le aree di cui sopra ricomprendono:
   a) La raccolta differenziata dei rifiuti urbani, con le modalità specificate nelle sito web del gestore alle pagine dedicate ai Comuni, che riguarda almeno le frazioni merceologiche comprendenti carta, metalli, plastica, vetro, ove possibile legno, tessili, rifiuti organici, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili, ed in particolare:
      - *In caso di sistema di raccolta stradale, domiciliare oppure misto*: raccolta differenziata di carta/cartone, metalli (ferrosi e non ferrosi), plastica, vetro, rifiuti organici, tessili e rifiuto urbano residuo (RUR). Solo plastica, vetro, metalli (ferrosi e non ferrosi) possono essere raccolti eventualmente in combinazione tra di loro (multimateriale pesante o leggero).
      - *presso i Centri di raccolta e/o punti di prossimità (ecomobili)*: raccolta differenziata di tutte le altre frazioni.
   b) Il servizio di regolare pulizia delle aree pubbliche o ad uso pubblico, individuate dai singoli Comuni sulla base delle previsioni di cui al precedente art. 9 comma 4, con le modalità e frequenze definite nei rispettivi contratti di servizio, attraverso l'asporto di qualsiasi oggetto o materiale, compresi quelli prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, che possa essere definito rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, in particolare:
      - Rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico;

- Rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia, alghe e simili) prodotti da cause naturali (o da azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;
- Rifiuti ricorrenti (carta, cartoni, polvere ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di alcuni cittadini;
- Rifiuti casuali (prodotti da fumo, foglietti di carta, escrementi di animali domestici ecc.) prodotti dal traffico cittadino e funzione di esso.

c) l'asporto dei rifiuti urbani in esito alla pulizia delle rive fluviali e lacuali comprensivo dei servizi di pulizia delle rive e dei canali da alghe, svolto anche da soggetti diversi dal Gestore;

d) lo svuotamento dei cestini posizionati su aree pubbliche per il deposito di modiche quantità di rifiuto;

e) il trasporto, l'eventuale trasferenza e l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani raccolti, fino al conferimento degli stessi agli impianti autorizzati presso i quali si svolgono le attività di trattamento;

f) la gestione e la manutenzione ordinaria e, se incaricato dal Comune, quella straordinaria del/i centro/i di raccolta comunale/i (CDR);

g) la gestione e la manutenzione delle ecomobili;

h) In aggiunta, rispetto al conferimento presso i centri di raccolta (fissi o mobili):

- il ritiro domiciliare degli ingombranti;
- il ritiro domiciliare di RAEE originati dai nuclei domestici e dei RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici (RAEE Dual Use) (RI, R2 e R3, nonché R4 di dimensioni oltre i 50 cm di lato);
- la raccolta, anche tramite l'installazione di contenitori presso i luoghi pubblici o aperti all'uso pubblico, preferibilmente presidiati e ad alta frequentazione, di:
  - Pile e accumulatori portatili;
  - Farmaci scaduti;
  - Oli e grassi vegetali e animali;
  - Consumabili da stampa esausti senza elettronica a bordo;
  - RAEE del raggruppamento R4 e R5 solo in aree presidiate;

i) l'attività di bollettazione e riscossione della tariffa e relative relazioni contrattuali con l'utenza (es. apertura, variazione e cessazione utenze);

j) la gestione di procedure di recupero anche coattivo dei crediti tariffari insoluti;

k) la gestione del rapporto con l'utenza;

l) la gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni e segnalazione di disservizi;

m) la gestione delle richieste di rettifica e rimborso degli importi non dovuti;

4. Per i parchi/giardini pubblici viene garantita l'attività di raccolta rifiuti da cestini e lo spazzamento nelle vie pedonali.
5. Non rientrano nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani le seguenti aree:
   - aree private salvo quelle dichiarate esplicitamente ad uso pubblico da parte del Comune;

- canali e rive dei corsi d'acqua non comunali fatto salvo quanto stabilito all'art 31;
- strade non comunali ed aree demaniali non comunali;
- aree demaniali comunali in concessione a privati, con la precisazione che resta ricompresa nel servizio pubblico la fascia di battigia/arenile (ovvero i primi 5 metri di spiaggia a ridosso dell'acqua);
- aree recintate di pertinenza di edifici pubblici;
- aree pubbliche (rientranti nel demanio comunale) date in permanente concessione a privati.

Art. 10 - SERVIZI ESTERNI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

1. Il Comune può avvalersi del gestore o di soggetti diversi per i seguenti servizi di pulizia e non soggetti alle regole Arera:
   - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche;
   - manutenzione (intesa anche la pulizia) di fontane, monumenti pubblici e simili;
   - derattizzazione;
   - disinfestazione zanzare;
   - spazzamento e sgombero della neve;
   - cancellazione scritte vandaliche;
   - defissione di manifesti abusivi;
   - gestione dei servizi igienici pubblici;
   - gestione del verde pubblico;

   Inoltre ai sensi di questo regolamento anche i seguenti servizi:
   - pulizia non superficiale di caditoie e griglie stradali;
   - lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico;
   - lavaggio e pulizia guano;
   - rimozione di carogne animali in suolo pubblico.

Art. 11 - NORME GENERALI CIRCA LA MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DESCRIZIONE DELLE FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene con differenziazione dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.
2. Tutti i produttori di rifiuti urbani nel territorio comunale, siano questi ultimi utenti domestici o non domestici, sono utenti del servizio di cui al comma 1 espletato dal Gestore del Servizio e pertanto soggetti al relativo TRIBUTO o TARIFFA, secondo quanto previsto dal Regolamento tariffario. Si ritengono utenti anche i turisti e in generale le presenze giornaliere che producono rifiuti nel territorio comunale , seppure non soggetti al relativo tributo/tariffa.

3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti urbani, l'utente deve provvedere alla preventiva selezione dei rifiuti urbani prodotti in relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, e al successivo conferimento nel rispetto delle modalità stabilite nel presente Regolamento secondo le frequenze indicate dal Gestore nell'apposita scheda prestazionale (rinvenibile sul sito del Gestore alla pagina dedicata al Comune).
4. Laddove i sistemi di raccolta differenziata siano dotati di sistemi di riconoscimento del conferente (ad esempio tessere per i cassonetti o per le isole interrate, oppure sistemi R-fid cioè tecnologie per l'identificazione e/o memorizzazione automatica dei singoli conferimenti mediante strumenti elettronici che possano essere collocati su contenitori od altri strumenti di raccolta) è fatto obbligo all'utente di utilizzare il sistema e di custodire i dispositivi atti all'utilizzo responsabilmente. Qualora il dispositivo dell'utente risulti non più funzionante o venga smarrito, l'utente dovrà contattare il gestore con sollecitudine per il ripristino.
5. A seconda del sistema di raccolta organizzato per il Comune, i rifiuti urbani devono essere conferiti in modo differenziato:
   a) nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
   b) mediante contenitori dedicati, forniti dal Gestore agli utenti interessati dal servizio di raccolta porta a porta);
   c) mediante sacchi appositi forniti dal Gestore e ritirati direttamente dall'utente presso punti di distribuzione indicati dal Gestore o consegnati in forma controllata;
   d) in sacchi reperiti direttamente dall'utente;
   e) nei centri di raccolta dei rifiuti urbani;
   f) presso punti di raccolta ubicati in punti specifici del territorio comunale, anche secondo calendario prestabilito (rifiuto tessile, oli esausti, ...);
   g) agli ecomobili, terrestri o acquei, autorizzati ed attrezzati, in sosta in punti specifici del territorio secondo calendario prestabilito;
   h) mediante appositi contenitori dedicati forniti dal Gestore per i produttori di grandi quantità di rifiuti urbani;
   i) direttamente al gestore, previo appuntamento presso il domicilio del conferitore (RAEE e rifiuti ingombranti – vedi art. 16);
   j) raccolti secondo le indicazioni del gestore e consegnati tramite servizio porta a porta, anche a chiamata (esempio il "rifiuto verde").
6. La raccolta differenziata di particolari frazioni di rifiuto urbano non svolta in via ordinaria dal Gestore, nonché le relative modalità di conferimento e di raccolta, da utilizzare nelle diverse zone della città anche in via sperimentale (inclusi modalità e orari di conferimento, frequenze minime garantite per la raccolta, caratteristiche dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti) sono disposte dal Comune con appositi atti, previo confronto con il Consiglio di Bacino e il Gestore, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza dei lavoratori, contenendo i costi del servizio a carico della collettività.
7. La raccolta differenziata è svolta per le seguenti frazioni e flussi di rifiuti urbani, fatto salvo quanto disciplinato all'art. 17 per Venezia centro storico:
   - **rifiuto organico**: composto sinteticamente da:

- una parte denominata **umido o FORSU** che comprende gli scarti della cucina e della tavola (frutta, verdura, carne, pesce, pane, uova, formaggi, dolci, fondi di caffè, bustine del tè, e altri rifiuti di origine vegetale, fiori recisi, rametti molto piccoli, cenere di legna spenta ecc.);
- una parte denominata **verde o vegetale** che comprende le potature, gli sfalci e gli scarti del giardino;

- **carta-cartone**: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
- **vetro**: frazione che comprende imballaggi in vetro;
- **plastica-lattine (PL)**: flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
- **vetro-plastica-lattine (VPL)**: flusso costituito da imballaggi in plastica, imballaggi in vetro, imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
- **plastica (P)**: flusso costituito da imballaggi in plastica e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
- **vetro-lattine (VL)**: flusso costituito da imballaggi in vetro, imballaggi in alluminio, banda stagnata, acciaio e da altri rifiuti costituiti da frazioni merceologiche similari;
- **abiti e tessili;**
- **farmaci;**
- **batterie;**
- **toner e cartucce per stampanti;**
- **RAEE domestici** (vedi definizione all'art. 6)**;**
- **secco non riciclabile** (oppure rifiuto secco residuo (RUR) o rifiuto indifferenziato): flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nei punti che precedono, oltre alle tipologie conferibili presso i centri di raccolta. Ci si riferisce a quella parte di rifiuti solidi urbani che, a causa della loro natura, non possono essere avviati al riciclaggio, ma possono essere esclusivamente avviati a recupero energetico (previa produzione di CSS o direttamente) o ,ove non sia possibile procedere a recupero, smaltiti in discarica. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti o altri materiali/sostanze (esempio sottoprodotti di origine animale e carcasse animali morti) elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n.152/2006;
- **ingombranti:** flusso costituito dal rifiuto residuo di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata. In altre parole è ingombrante il rifiuto che residua da tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito all'ordinario sistema di raccolta del secco residuo.

8. Per le sole utenze non domestiche in base alle norme vigenti è consentito optare per un contratto di avvio a recupero, o riciclo, dei propri rifiuti urbani con soggetto diverso dal Gestore (si veda il successivo Art. 12).

9. Per alcune frazioni di rifiuti urbani la raccolta differenziata è effettuata esclusivamente presso i Centri di raccolta in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 21.

Art. 12 - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche possono avviare a recupero/riciclo tutti o parte dei propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 come modificato dall'art 27 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Legge concorrenza 2023).
2. I regolamenti per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva o del tributo di ciascun Comune disciplinano i termini e le modalità di fruizione di tale facoltà.

~~1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero tutti i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e ai Comuni in regime Tari entro il **30 giugno** di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.~~

~~2. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti simili in conformità al presente Regolamento di gestione associata dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero presso gli impianti finali).~~

~~3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:~~

~~a) la durata, non inferiore a due anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;~~

~~b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;~~

~~c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.~~

~~4. È fatto salvo l'obbligo di restituzione delle attrezzature per la raccolta avute in comodato d'uso dal Gestore (art. 1809 c.c.).~~

~~5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Venezia Ambiente: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.~~

~~6. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013: l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione del servizio associato all'utenza e, pertanto, deve essere comunicata~~

~~al Gestore nel rispetto dei tempi (entro 90 giorni solari dalla data di inizio dell'autonomo avvio a riciclo) e delle modalità previste per le comunicazioni di variazione del servizio.~~

~~7. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi di rifiuti simili autonomamente gestisti comunicando all'Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV i dati e le informazioni relative a tali flussi tramite apposito applicativo o specifica comunicazione. In particolare vanno comunicati: produttore, tipologia di rifiuto, quantitativo, impianto di destino.~~

~~8. Fino alla definizione a livello nazionale delle modalità operative di rendicontazione dei flussi dei rifiuti simili o dell'implementazione di apposito applicativo, in via transitoria il Gestore, con specifico accordo con l'utenza non domestica, può provvedere alla rendicontazione di tali flussi. In tali casi resta l'esclusiva responsabilità dell'utenza non domestica interessata in ordine alla veridicità e correttezza dei dati comunicati e tale servizio non deve comportare maggiori oneri a carico del servizio pubblico.~~

~~9. Ai fini tariffari è fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022.~~

~~10. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).~~

Art. 13 - RACCOLTA RIFIUTI CON CONTENITORI STRADALI O INTERRATI

1. La modalità di raccolta con contenitori stradali prevede il conferimento dei rifiuti presso i contenitori stradali - isole ecologiche di base – prossimi all'abitazione.
2. I contenitori stradali o interrati devono essere collocati in aree pubbliche o in aree private ad uso pubblico, ove possibile opportunamente allestite, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la sicurezza stradale e la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche. **La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene proposta dal gestore mediante la predisposizione di una mappa allegata al contratto di servizio tenuto conto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.**
3. Eventuali modifiche al posizionamento dei contenitori stradali vengono proposte dal gestore e comunicate al comune con concertazione sulla nuova collocazione **CON SILENZIO ASSENSO ENTRO 30 GIORNI CONSECUTIVI**, tenuto conto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico, **fatta salva la possibilità del comune di proporre modifiche o nuove collocazioni secondo proprie valutazioni o necessità, purché conformi al presente regolamento**.
4. I contenitori stradali o interrati devono essere collocati di norma ad una distanza massima di 500 metri guida dalle utenze servite o dall'immissione nella pubblica viabilità di strade private. La distanza potrà essere superiore al valore guida solo in caso di conformazione particolare della strada o presenza di divieti e/o sensi unici che rendano impossibili il transito e la sosta in sicurezza dei mezzi atti allo svuotamento dei contenitori stessi.

5. Per i nuovi posizionamenti, in area pubblica o privata ad uso pubblico, di norma (fatte salve diverse prescrizioni normative o da parte di Enti competenti) è vietata la collocazione dei contenitori stradali entro una distanza di 5 metri guida da:
   a) incroci,
   b) passaggi pedonali,
   c) semafori,
   d) finestre ubicate al piano terra o seminterrati,
   e) ingressi intesi esclusivamente come portoni di accesso ad attività commerciali del settore alimentare (pubblici esercizi, esercizi di vicinato, artigiani, etc.) e di farmacie.
6. Per i nuovi posizionamenti, in area pubblica o privata ad uso pubblico, è vietata la collocazione dei contenitori stradali:
   a) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
   b) entro la distanza di sicurezza, prevista dalla specifica normativa vigente in materia, dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;
   c) entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
7. Qualora non ci siano altre alternative il Gestore, al fine dell'interesse pubblico di erogazione del servizio, può proporre la collocazione dei contenitori stradali **in prossimità ad aree private**, **in accordo con i proprietari dell'area**, purché sia agevole l'ingresso e la movimentazione garantendo le condizioni di sicurezza dei lavoratori;
8. L'area interessata dal contenitore stradale deve essere preferibilmente ricavata all'interno di appositi stalli e/o delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo (salvo venga diversamente disposto dal Comune). Possono inoltre essere installate protezioni di ancoraggio, delimitazioni laterali e di fermo dei cassonetti quando ritenute necessarie e se consentito dalla normativa di tutela del patrimonio edilizio.
9. È fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori stradali, di ogni tipo, dalla loro collocazione; eventuali modifiche della collocazione dei contenitori sono infatti di competenza del solo personale del Gestore di servizio, nelle modalità previste al presente articolo. Nel caso di necessità contingibili e urgenti legate a manifestazioni pubbliche, ordine pubblico, viabilità, il Gestore provvede allo spostamento temporaneo dei contenitori, previa disposizione del competente settore comunale.
10. I contenitori stradali devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
11. È vietato parcheggiare autoveicoli lungo la linea di carreggiata, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi in condizioni di sicurezza.
12. I contenitori stradali dovranno essere forniti di pittogrammi e di indicazioni sulle tipologie di rifiuti conferibili conformemente alle direttive europee.
13. In caso di interventi di risistemazione viaria, di interventi di nuova urbanizzazione o di ristrutturazione urbanistica, così come definita dall'art. 3 lettera f) del DPR 380/2001, di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti

ed approvati, in fase di rilascio dei permessi ai lavori, gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di **standard vincolanti** indicati dal Gestore (su richiesta del costruttore/progettista) in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire, in caso contrario non potrà essere garantito il servizio alle utenze e il gestore è manlevato da qualsivoglia responsabilità in tal senso.

14. In caso di interventi di natura urbanistico-edilizia o di apertura di passi carrai, che vadano ad impedire il mantenimento di isole ecologiche già presenti, dovranno essere altresì reperiti, in fase di pianificazione, progettazione, autorizzazione dei lavori, gli spazi necessari e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani che debbono essere spostati, sulla base di standard vincolanti indicati dal Gestore (su richiesta del costruttore/progettista) che tengano conto anche dell'eventuale aumento della densità edilizia, del numero degli utenti e/o alla destinazione degli insediamenti, in caso contrario non potrà essere garantito il servizio alle utenze e il gestore è manlevato da qualsivoglia responsabilità in tal senso.
15. I contenitori interrati necessitano di una adeguata modalità progettuale che tenga conto degli spazi necessari a conferimenti e svuotamenti nonché delle prescrizioni del Codice della Strada, delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico. Per il loro collocamento andranno promosse forme di coordinamento che coinvolgano i Settori comunali interessati e il Gestore poiché la loro realizzazione deve essere funzionale all'ottimizzazione nel numero di utenze servite, alla logistica (di posizione e di svuotamento), alla finalità d'uso dell'area coinvolta.
16. Per quanto attiene il conferimento dei rifiuti mediante contenitori interrati, valgono le seguenti modalità:
    a. le isole ecologiche interrate di qualsiasi dimensione sono composte da una bocca di carico situata su una torretta in cui confluisce il rifiuto verso un cassone interrato ed ogni torretta è dedicata alla raccolta di una sola frazione di rifiuti: l'utente è tenuto a osservare le indicazioni riportate sulle torrette ed a conferire solo la frazione merceologica a cui è destinata l'isola interrata;
    b. per motivi igienici, i rifiuti organici da introdurre nelle bocche di carico delle torrette dedicate a questa raccolta devono essere contenuti in sacchetti ben chiusi; nel caso dell'umido i sacchi debbono essere certificati a norma europea Uni En 13432-2002;
    c. l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture delle torrette siano perfettamente chiuse.
17. Sia per i contenitori stradali che per quelli interrati:
    a) nel caso di malfunzionamento delle bocche di carico o altra parte delle torrette o impossibilità di conferimento per raggiunto limite di riempimento o altra causa, il cittadino dovrà recarsi ad altra postazione di raccolta evitando l'abbandono;
    b) nel caso in cui l'accesso sia consentito tramite tessera di riconoscimento o altro sistema di controllo dei conferimenti, gli stessi saranno resi disponibili dal Gestore o dal Comune assieme alle modalità d'utilizzo;
    c) è vietato depositare accanto ai contenitori stradali o nei dintorni delle torrette di conferimento sacchetti, cassette, scatoloni o qualsiasi altro tipo di rifiuto anche ingombrante;
    d) non si possono introdurre materiali accesi o incandescenti, rifiuti liquidi, oggetti e materiali che possano provocare danno alle attrezzature (come ad es. macerie, oggetti voluminosi, esplosivi, ecc.)
    e) nel caso di raccolta di imballaggi, gli stessi devono essere ridotti di volume.
18. Il Gestore è incaricato di asportare i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, fatta salva la procedura prevista per particolari categorie di rifiuti (ad es: guaina catramata, cartongesso, lana di rocca

o di vetro, ecc.) stabilita nelle Linee operative per l'effettuazione di servizi di raccolta dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico di cui alla delibera di Comitato di bacino n. 9/2022, nonché è incaricato di pulire ed eventualmente disinfettare il suolo circostante se idoneamente pavimentato, di procedere alla manutenzione ed alla pulizia interna ed esterna dei contenitori e delle isole interrate nonché alla loro disinfezione secondo gli standard e modalità stabilite dal contratto di servizio.

19. In occasione di mercati, fiere e manifestazioni, il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui il Gestore collocherà periodicamente e per la durata delle manifestazioni, contenitori di sufficiente capacità. La comunicazione[1] di attivazione dell'evento/manifestazione dovrà arrivare al gestore **con un preavviso di almeno 20 giorni** come indicato all'art 37. In ogni caso l'organizzatore dell'evento se diverso dal Comune e da questo autorizzato, dovrà contattare il Gestore per valutare quantità e tipologie di rifiuti che prevede di produrre, contenitori necessari e frequenze di passaggio.

Art. 14 - RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il servizio consiste nella "raccolta a porta a porta" dei rifiuti che viene effettuato secondo il calendario stabilito dal gestore per ciascun Comune e reperibile nel sito internet del gestore nella pagina dedicata dal Comune. Nel servizio porta a porta il conferimento deve avvenire in modo separato per frazione di raccolta differenziata mediante gli appositi contenitori o sacchi nei giorni e orari comunicati dal gestore per ciascuna frazione di rifiuto.
2. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un contenitore o un sacco con un colore specifico che lo identifica, con l'esclusione del centro storico di Venezia. Nel caso di applicazione del sistema tariffario TARIP, il contenitore o l'eventuale sacco dovrà essere dotato di un codice identificativo associato all'utenza e in alcuni casi di un sistema identificativo (transponder, tag con etichetta RFID o simili) per registrare gli svuotamenti.
3. I contenitori e sacchi, salvo possibili future implementazioni in funzione di un'omogeneizzazione del servizio e di una personalizzazione necessaria per le utenze non domestiche, nelle zone a Servizio base sono rinvenibili per ciascun comune sul sito del gestore:
4. Servizio al centro storico: Nelle zone urbanisticamente complesse e nei centri storici lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo previsto per le rimanenti aree del Comune. In caso di comprovata insufficienza di spazi interni/esterni, verificata dal Gestore, possono essere forniti contenitori di minore volumetria per le frazioni secco residuo, carta e cartone, vetro plastica e lattine con conseguente adeguamento delle frequenze di raccolta determinate dal gestore. Per le utenze domestiche all'interno delle zone dove sono attivati i servizi di ecomobili, in alternativa ai contenitori possono essere forniti sacchetti per il conferimento dei rifiuti.
5. L'utenza singola o il condominio, hanno l'obbligo di tenere i contenitori o i sacchi all'interno della proprietà. Contenitori e sacchi dovranno essere esposti a cura dell'utente o suo incaricato, sul suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, prospiciente l'immobile di competenza dell'utenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore in conformità a quanto stabilito dal Comune. Contenitori e sacchi esposti per la raccolta dovranno essere chiusi e allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e automezzi o da rendere disagevole le operazioni di asporto rifiuti.

1 Si veda "MODULO DI RICHIESTA evento/manifestazione" pubblicato sul sito del gestore.

Eventuali rifiuti in eccedenza lasciati in sito sono considerati un conferimento difforme pertanto è onere dell'utente ritirarli. Dopo la raccolta dei rifiuti i contenitori vuoti devono essere riposti all'interno della proprietà a cura degli utenti del servizio nel più breve tempo possibile e comunque **entro le ore 24.00 del giorno della raccolta se il servizio è antimeridiano ed entro le ore 12.00 del giorno successivo alla raccolta se il servizio è pomeridiano** e in ogni caso nel periodo di esposizione del contenitore, la cura dello stesso è a esclusivo carico dell'utente anche per eventuali danni provocati da terzi o abbandoni da parte di terzi all'interno del contenitore.

6. Nel servizio porta a porta dei comuni del litorale, le utenze non domestiche devono provvedere tempestivamente al ritiro dei propri contenitori dopo lo svuotamento da parte del gestore ovvero entro le 13.00 del giorno della raccolta se il servizio è antimeridiano ed entro le ore 24.00 del giorno della raccolta se il servizio è pomeridiano, fatto salvo orari più limitativi determinati da specifiche ordinanze comunali. In ogni caso nel periodo di esposizione del contenitore, la cura dello stesso è a esclusivo carico dell'utente anche per eventuali danni provocati da terzi o abbandoni da parte di terzi all'interno del contenitore.
7. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori o la raccolta dei sacchi posizionati come indicato nei punti precedenti.
8. Le operazioni di raccolta devono avvenire in condizioni di sicurezza da parte dei mezzi e degli addetti. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco, sia per le strade pubbliche che per le strade private ad uso pubblico, il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza per gli operatori nello svolgimento del servizio di raccolta porta a porta:
   - larghezza utile della carreggiata inferiore a mt. 2,7;
   - senso unico di marcia;
   - obbligo di lunga retromarcia;
   - pendenza superiore all'8%;
   - mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt. 2;
   - necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt. 30 con attività di sollevamento manuale dei carichi;
   - fondo stradale sconnesso.

   Nel caso in cui venisse rilevata la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il **Gestore individuerà, in accordo con il Comune, soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte**.
9. Nel caso vi fossero contenitori rovesciati o sacchi aperti il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona.
10. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori o il prelievo dei sacchi, l'utente, che ha esposto gli stessi, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti indicati nella carta qualità dei servizi. Il gestore provvederà nei termini previsti da Arera, e sempre indicati nella carta qualità dei servizi (entro 5 gg lavorativi dalla segnalazione), pertanto nei casi in cui è prevista la raccolta standard bisettimanale, potrà recuperare nel primo giorno utile di calendario (da intendersi la frazione dell'umido). Per le altre frazioni di rifiuto, per le quali non è prevista una raccolta bisettimanale o settimanale, il gestore provvederà nei termini previsti da Arera nei 5 gg lavorativi o nei 10 gg lavorativi in caso di sopralluogo salvo il rispetto dei limiti percentuali di tollerabilità previsti da Arera in ordine al rispetto del presente adempimento. Per il servizio di tutte le frazioni nel centro storico di Venezia è

prevista la raccolta standard giornaliera, pertanto il gestore potrà recuperare nel primo giorno utile di calendario. Non costituiscono disservizi le mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore o mancata o ritardata esposizione del contenitore da parte dell'Utente.

11. Per le **utenze non domestiche** la volumetria dei contenitori e la loro quantità sarà definita dal Gestore sulla base delle frequenze standard previste per il territorio e l'area.

12. Il Gestore, per particolari motivi anche temporanei di sicurezza della mobilità o di tipo tecnico, ha facoltà di chiedere in via formale al singolo utente di esporre i propri contenitori o sacchi in punti diversi da quelli inizialmente scelti, generalmente al di fuori della proprietà privata per il tempo necessario al completamento delle operazioni di raccolta, e cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento. Tale nuova collocazione non è contestabile dall'utente interessato o da altri residenti.

13. Nonostante la priorità di ricercare soluzioni atte a detenere i contenitori di utenze domestiche e soprattutto non domestiche in area privata al fine di non occupare eccessivamente l'area pubblica, solo qualora vi sia l'effettiva e permanente impossibilità da parte delle utenze di tenere le PEP o le PEC o i singoli contenitori all'interno della proprietà, derivante dal passaggio dal sistema di raccolta stradale al sistema porta a porta, le utenze potranno chiedere al Gestore, che procederà, secondo le modalità di cui al comma successivo, di collocarli in area pubblica, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali prescrizioni dei Settori comunali competenti in materia di viabilità/mobilità e arredo urbano. Le aree pubbliche, così individuate, devono essere, prima dell'installazione dei contenitori, opportunamente recintate, mascherate e mantenute pulite a carico del richiedente; esse potranno essere altresì attrezzate con dispositivi di limitazione di conferimento tramite badge o chiavetta (calotte).

14. Eventuali deroghe a quanto previsto dal presente articolo saranno proposte dal gestore al Comune applicandosi la procedura di accettazione con silenzio assenso nel termine di 30 gg, salvo le modifiche di cui al comma 13 che richiedono l'approvazione espressa da parte del Comune relativamente al posizionamento su suolo pubblico mediante concessione su suolo pubblico.

15. In presenza di stabili posizionamenti dei contenitori, delle PEC o delle PEP accessibili solo da strade private non aperte al pubblico passaggio, il gestore, purché autorizzato da tutti i proprietari e aventi titolo delle aree interessate, può accedere alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da concordarsi e purché le strade private siano equiparabili alle strade pubbliche in termini di transitabilità, ovvero rispondenti ai requisiti minimi di sicurezza individuati al precedente comma 8. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. In ogni caso gli aventi titolo manlevano il Gestore dagli oneri della manutenzione del passaggio per eventuali danni al sedime stradale dal passaggio continuativo del mezzo di raccolta non causati da dolo. In tali fattispecie è vietato all'utenza avere cani liberi o in zone non recintate o con recinzioni o limitazioni nelle immediate adiacenze del sito di raccolta, che potrebbero rendere poco sicuro lo svuotamento dei contenitori o la raccolta dei sacchi ad opera degli addetti del gestore.

Art. 15 - FORNITURA ED UTILIZZO DEI CONTENITORI E DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI CON RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto attraverso l'utilizzo di contenitori consegnati in comodato d'uso all'utenza oppure, per alcune aree e specificità territoriali e frazioni di rifiuto, con l'utilizzo di sacchi o tramite confezionamento ordinato dei rifiuti.

2. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l'utente ha l'obbligo di dotarsi all'atto dell'attivazione dell'utenza, sono soggetti all'ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti o rimuovere gli adesivi applicati.
3. La dotazione standard di contenitori o sacchi è definita caso per caso dal Gestore sulla base delle esigenze logistiche di espletamento del servizio.
4. La volumetria dei contenitori o la quantità dei sacchi forniti sono predefinite e devono essere idonee a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Eventuali deroghe alle volumetrie standard dei contenitori sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni del Consiglio di Bacino in accordo con il Comune.
5. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso i punti di ritiro territoriali o direttamente a domicilio. Il servizio di consegna a domicilio comporta il pagamento di un corrispettivo a carico dell'utente, salvo il caso in cui per ragioni tecniche o di economicità non sia stato attivato dal Gestore un punto di consegna/ritiro.
6. Qualora il titolare di utenza domestica e/o non domestica, in fase di attivazione dell'utenza, che non sia espressamente esonerato dall'obbligo di ritiro delle attrezzature (bidoni e/o chiavi elettroniche) ai sensi del presente Regolamento e del Tariffario, non provveda al ritiro delle attrezzature (bidoni) per il conferimento delle frazioni di rifiuto sulla base dell'organizzazione del servizio di raccolta, viene segnalato dal Gestore al Comune che, previe ulteriori verifiche e controlli, può irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 46 comma 1.
7. Ai condomini costituiti da almeno **7 unità** immobiliari saranno forniti ~~di norma~~ contenitori ad uso condominiale. Deroghe a tale indicazione possono essere richieste dai condomini, al Gestore, attraverso richiesta scritta da parte del loro amministratore, ovvero presentando una domanda corredata dalle firme di tutti i condomini; in caso di accoglimento dell'istanza ~~modifica di scelta del contenitore~~, la consegna dei nuovi e il ritiro dei precedenti contenitori vengono svolti a corrispettivo.
8. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà dietro pagamento di un corrispettivo[2], ad eccezione dei casi in cui sia comprovata la rottura per propria causa, alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza presso i punti di consegna territoriali o direttamente a domicilio;
9. I contenitori per rifiuti dati in comodato d'uso al condominio, sono considerati parti comuni, conseguentemente per inosservanze al regolamento sui rifiuti verificatesi nelle aree comuni condominiali la sanzione irrogata colpisce l'intero condominio ed il verbale va intestato al condominio in qualità di obbligato in solido, salvo che sia identificato il diretto responsabile.
10. Nel caso di furto del contenitore il Gestore procede alla riconsegna del contenitore senza alcun onere: a) nel caso sia di volumetria non superiore a 360 litri su presentazione da parte dell'utente di apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dell'avvenuta sottrazione del contenitore; b) per volumetrie superiori ai 360 litri allegando copia di regolare denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

[2] *Si veda tariffario sul sito del Gestore approvato dal Comitato di Bacino con deliberazione n. .*

11. I contenitori possono essere dotati di un sistema di chiusura definito dal Gestore che lo fornisce e lo installa solo in casi di comprovata necessità e salvo diverse indicazioni da parte del Comune, a corrispettivo.
12. Il lavaggio dei contenitori del servizio porta a porta e dei contenitori dedicati posizionati nelle PEC o PEP è a carico dell'utenza. Su richiesta il lavaggio può essere effettuato dal Gestore a corrispettivo.
13. In caso di cessazioni nelle posizioni delle utenze, i contenitori in comodato d'uso dovranno essere restituiti entro la data di comunicazione della cessazione secondo le indicazioni date dal Gestore pena l'addebito del costo per mancata riconsegna.
14. In caso di subentri, il Gestore potrà accordare al nuovo titolare dell'utenza la possibilità di uso dei contenitori in dotazione al precedente cliente, previo aggiornamento dell'anagrafica dei contenitori.
15. In caso di smarrimento della chiavetta di apertura dei bidoni, l'utente è tenuto senza ritardo a darne comunicazione al gestore che provvede alla sua disattivazione. L'utente potrà ritirare un'altra chiavetta collegata alla propria utenza dietro pagamento di un corrispettivo.

    Nel caso di Tariffazione Puntuale gli svuotamenti registrati mediante l'utilizzo della chiavetta e intercorrenti dallo smarrimento alla comunicazione da parte dell'utente restano a carico del medesimo.
16. Ai fini dell'omogeneizzazione del servizio su tutto il territorio il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente approva un tariffario contenente, a titolo esemplificativo, i corrispettivi per la consegna a domicilio delle chiavette, per il duplicato delle chiavette smarrite, delle attrezzature danneggiate, nonché per la mancata riconsegna delle stesse in caso di cessazione della posizione tributaria/tariffaria che potrà essere soggetto ad eventuali aggiornamenti e integrazioni, su richiesta motivata del gestore e pubblicato sul sito del gestore.

Art. 16 - RACCOLTA SU CHIAMATA

1. La raccolta dei **rifiuti ~~ingombranti~~ voluminosi** – ossia dei rifiuti ingombranti che, per peso e/o volume, non sono conferibili all'ordinario sistema di raccolta domiciliare o stradale (ad esempio divani, materassi, ecc.) e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) provenienti dai nuclei domestici avviene:

    a) mediante conferimento diretto dell'utente presso i Centri di Raccolta;

    b) mediante raccolta a chiamata su richiesta dell'utente.

    Per tali tipologie di rifiuti è vietato il conferimento nei normali contenitori destinati alla raccolta differenziata.
2. Sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici, i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (cd. ***dual use***).
3. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo può essere estesa anche ad altre frazioni di rifiuti urbani, che per **natura o dimensione** non sono compatibili con le modalità di raccolta ordinariamente adottate nella gestione.
4. Il servizio è disponibile per gli utenti, previa richiesta al numero telefonico (o con altro sistema automatico anche via web). La frequenza del servizio è determinata nel contratto di servizio tra Gestore e Bacino. Le modalità per richiedere il servizio, nonché la frequenza e la modalità di svolgimento, devono

essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee, a cura del Gestore su indicazione del Comune.

5. A cura del Gestore vengono definite le modalità di collocamento del rifiuto per l'asporto e l'eventuale accesso alle aree private, su specifica autorizzazione da parte dell'utente, previa enunciazione dei rischi.
6. Il servizio di raccolta a chiamata sia per le utenze domestiche che non domestiche viene reso dal gestore fino a **4 metri cubi**, per un massimo di **4 chiamate** effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare. ~~L'utente in base ai quantitativi di rifiuti da ritirare (e comunque fino a 4 mc) può usufruire del diritto alle 4 chiamate, eventualmente anche in due soluzioni con ritiri fino a 2 mc~~. Il limite massimo di rifiuti conferibili a chiamata è di 2 mc. Il superamento dei citati limiti comporta, se il servizio è realizzabile dal Gestore, il pagamento di un corrispettivo. Il ritiro viene effettuato a bordo strada.
7. Nel centro storico di Venezia e isole il servizio di raccolta a chiamata, sia per le utenze domestiche che non domestiche, viene reso dal gestore fino a 6 metri cubi, per un massimo di 6 chiamate effettuate dall'utente nel corso di ogni anno solare, ciascuna per un massimo di 1 mc.
8. Eventuali servizi richiesti dal Comune o personalizzati per l'utente sono regolati dall'art. 26.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano agli utenti con fragilità, purché la persona fragile sia intestataria dell'utenza e unico occupante. Ai sensi del presente regolamento si intendono fragili le persone fisiche over 75 e le persone fisiche con invalidità civile uguale o superiore al 74% certificata ai sensi di legge. A tali soggetti è assicurato 1 ritiro mensile a bordo strada nel limite di 1 mc.
10. Il servizio di raccolta su chiamata viene attivato qualora l'utente si trovi nell'indisponibilità di trasportare, con propri mezzi, il rifiuto voluminoso al Centro di raccolta. Gli utenti sono tenuti, in tutti i casi in cui è possibile, a conferire i rifiuti voluminosi direttamente al Centro di raccolta.

Art. 17 - RACCOLTA TRAMITE CONSEGNA DIRETTA AD OPERATORE O CONFERIMENTO IN LUOGHI SPECIFICI (CENTRO STORICO DI VENEZIA)

1. Nell'area del Centro Storico di Venezia la modalità di raccolta riguarda le seguenti frazioni:
   - vetro, plastica, lattine;
   - carta e cartone;
   - rifiuto urbano residuo.
2. Nell'area del Centro Storico di Venezia la modalità di raccolta prevede:
   - la consegna, nell'arco orario dalle 06.30 alle 08.30 secondo il calendario concordato tra Gestore e Comune, dei rifiuti differenziati a cura degli utenti presso carri/imbarcazioni attrezzati, posti in canali o luoghi indicati dal gestore.
   - la consegna, nell'arco orario dalle 08.30 alle 12.30 secondo il calendario concordato tra Gestore e Comune, dei rifiuti differenziati direttamente agli operatori incaricati del servizio, che effettueranno l'accesso direttamente alle aree private. Sono fatti salvi recuperi pomeridiani causa bassa/alta marea.
   - Per incentivare la raccolta differenziata e consentire i processi di efficienza ed economicità, ove possibile, sono organizzate raccolte di particolari categorie di rifiuti presso imbarcazioni posizionate in luoghi individuati che permetteranno la raccolta differenziata di più frazioni di rifiuto urbano con l'Eco-barca.
3. Carri e imbarcazioni saranno posizionati presso i punti definiti in accordo con l'Amministrazione Comunale, tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti, la

salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, senza creare barriere architettoniche. La precisa collocazione di carri e imbarcazioni nonché eventuali modifiche a tale posizione, viene definita dal Comune previo parere del Gestore del servizio, tenuto conto delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico.

4. Carri e imbarcazioni devono essere fornite di pittogrammi e indicazioni sulle tipologie di rifiuti conferibili.
5. Per la consegna dei rifiuti differenziati all'operatore gli utenti utilizzeranno sacchi. Il conferimento deve avvenire in modo separato per flussi merceologici. Valgono le modalità e i relativi divieti e obblighi sanciti all'articolo 46 cui si rinvia.

Art. 18 - DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO PER GLI EDIFICI NEL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA

1. Nel caso di nuova edificazione e/o nelle ristrutturazioni di edifici e/o per cambio di destinazione d'uso e/o per la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori o dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni, in proprietà privata al confine con l'area pubblica libera al transito e opportunamente recintati, tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante.
2. Nel caso di edifici con meno di 7 unità immobiliari di nuova costruzione/ristrutturazione, escluse le pertinenze, devono essere necessariamente previste adeguate aree di detenzione dei bidoni monoutenza nelle aree di pertinenza.
3. Nel caso di edifici plurifamiliari con 7 o più unità immobiliari devono essere istituite le piazzole ecologiche su area di pertinenza condominiale opportunamente recintate che devono essere facilmente accessibili da tutti i soggetti con disabilità motoria e/o sensoriale ridotta ed avere dimensioni idonee e sufficienti ad alloggiare i contenitori comuni a tutte le unità abitative e/o altre destinazioni d'uso, garantendo allo stesso tempo un'agevole movimentazione degli stessi, sulla base di standard vincolanti indicati dal Gestore (su richiesta del costruttore/progettista) in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
4. Nel caso di edifici con numero di unità immobiliari pari o superiori a 7 (sette), già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, non in corso di ristrutturazione edilizia, e non già provvisti di contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti, gli stessi possono dotarsi di idonea piazzola ecologica, ove possibile, in considerazione della conformazione dello scoperto condominiale e della idoneità alla corretta raccolta dei rifiuti in applicazione delle norme del presente Regolamento.
5. Le dimensioni ed ubicazione delle piazzole ecologiche devono essere previste ed approvate, in fase di rilascio dei permessi ai lavori sulla base di **standard vincolanti** indicati dal Gestore (su richiesta del costruttore/progettista) in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire, in caso contrario non potrà essere garantito il servizio alle utenze e il gestore è manlevato da qualsivoglia responsabilità in tal senso.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi unitamente a quanto stabilito all'art. 13 co.13 integrano i Regolamenti edilizi dei Comuni e il rispetto delle stesse è condizione per acquisire l'agibilità dell'edificio stesso, fatte salve le possibili deroghe previste all'art. 14.

Art. 19 - RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici presso esercizi pubblici e commerciali (**olio alimentare**, **pile e accumulatori portatili, farmaci, piccoli RAEE**), aree pubbliche o

private (ad esempio **indumenti**) sulla base di precise disposizioni concordate tra Gestore e Comune volte a diffondere in modo corretto la raccolta della filiera interessata.

2. I titolari di esercizi pubblici e commerciali, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali è previsto il posizionamento dei contenitori, sono tenuti a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta, a collaborare con il Gestore per la diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio, a comunicare al Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
3. Il Gestore provvederà alla raccolta dei rifiuti, alla manutenzione e alla pulizia dei contenitori, al controllo dei rifiuti consegnati.
4. Per alcune filiere, come ad esempio quella per la raccolta degli indumenti, possono essere concordati con il Gestore interventi stagionali per evitare accumuli o utilizzi impropri dei contenitori.

Art. 20 - RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante con mezzo mobile autorizzato, su gomma o acqueo, opportunamente attrezzato per le aree distanti dai Centri di Raccolta o per particolari filiere di raccolta.
2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

Art. 21 - CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI o ECOMOBILI

1. I Centri di Raccolta sono spazi attrezzati ed allestiti per il conferimento differenziato da parte degli utenti dei rifiuti urbani, in particolare di frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti. ~~Sono parificati ai Centri di Raccolta gli Ecomobili ovvero i veicoli itineranti attrezzati come centro mobile per il conferimento da parte degli Utenti di rifiuti differenziati o ingombranti.~~ Gli Ecomobili sono, invece, veicoli itineranti attrezzati come centro mobile per il conferimento, da parte degli Utenti, di rifiuti differenziati o ingombranti. Nel sito del Gestore e/o negli eco-calendari sono indicati i CDR e gli Ecomobili, orari e siti ed i rifiuti urbani in essi conferibili.

2. È preferibile il conferimento diretto ai Centri di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari a chiamata e può essere incentivato anche mediante l'intercomunalità di cui al comma 6.
3. La localizzazione dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato tiene conto, oltre che delle esigenze di pianificazione urbanistica ed edilizia, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utente sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio di asporto.
4. Possono conferire rifiuti solamente i seguenti soggetti, vedi anche ~~salva deroga prevista al~~ comma 6:
   a) ~~le persone fisiche (utenze domestiche) riconducibili ad una posizione TARI o TARIP nel territorio del bacino (accesso con carta d'identità e C.F.);~~ le persone fisiche (utenze domestiche) riconducibili ad una posizione tariffaria nel territorio del bacino (accesso con carta d'identità e C.F. nonché esibendo l'ultima bolletta, o documento equivalente, al fine di poter individuare e registrare il Codice utente ed il Codice contratto dell'utenza conferente);
   b) ~~le persone giuridiche (utenze non domestiche) con sede legale o operativa nel territorio del bacino e riconducibili ad una posizione TARI o TARIP, le cui attività siano indicate nell'allegato L-quinquies del decreto n. 116/2020 e limitatamente ai rifiuti di cui all'allegato B) del presente regolamento presentando il modello "Allegato 1A" del D.M. 8 aprile 2008 e con ulteriore documento~~

~~accompagnatorio nei casi specifici di cui al DM 8 Marzo 2010 n° 65.~~ le persone giuridiche (utenze non domestiche) con sede legale o operativa nel territorio del bacino e riconducibili ad una posizione tariffaria, le cui attività siano indicate nell'allegato L-quinquies del decreto n. 116/2020 e limitatamente ai rifiuti di cui all'allegato B) del presente regolamento, presentando i medesimi documenti sopraindicati per le utenze domestiche, nonché fornendo tutti i dati richiesti per la registrazione a sistema (i medesimi previsti dal modello "Allegato 1A" del D.M. 8 aprile 2008) e con ulteriore documento accompagnatorio nei casi specifici di cui al DM 8 Marzo 2010 n° 65, nonché con gli altri documenti e dichiarazioni accompagnatorie richieste dal Gestore ed indicate nel proprio sito web

c) ~~Giardinieri presentando il modello "Allegato 1A" del D.M. 8 aprile 2008 integrato con autodichiarazione della provenienza del rifiuto verde da conferire, che deve provenire dal medesimo Comune in cui ha sede il centro di raccolta, salva deroga di cui al comma 6~~. Giardinieri o grandi utenze non domestiche che intendono conferire rifiuto verde, oltre i limiti previsti in Allegato B al presente Regolamento, che conferiscono con veicoli propri, che devono preventivamente stipulare, con il Gestore, apposita convenzione, dietro pagamento di un corrispettivo, previa registrazione, tramite proprio codice identificativo, rilasciato dal Gestore. Il codice può essere rilasciato anche a giardinieri con sede fuori Bacino, purché producano i verde in un Comune del bacino. Il conferimento dei giardinieri deve essere accompagnato da autodichiarazione, su modello predisposto dal Gestore stesso, con i medesimi contenuti di cui all'"Allegato 1A" del D.M. 8 aprile 2008, integrato con autodichiarazione della provenienza del rifiuto verde da utenza/e con posizione tariffaria attiva in uno dei Comuni gestiti dal Bacino, indicando il relativo Comune. In ipotesi di raccolte avvenute contestualmente su più Comuni, devono essere indicati i relativi Comuni ed il Comune prevalente, cui attribuire il conferimento. Il gestore deve indicare i CDR ove è consentito l'ingresso dei soggetti convenzionati, con eventuale limitazione di orario e/o prenotazione. Per i giardinieri e tutti i soggetti convenzionati, oltre alla convenzione, devono essere presentate le dichiarazioni sopra indicate, nonché iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2 bis.

~~….Posizione cliente/contrattuale per i soggetti fuori bacino Venezia~~

5. L'utente è tenuto a verificare le modalità stabilite per il singolo Centro di raccolta come indicato sul sito del Gestore.

6. P~~revio accordo tra Comuni, gestore e Consiglio di Bacino, ad un Centro di raccolta possono conferire anche utenze di altri Comuni~~. Con "*Disciplinare per la gestione intercomunale dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani*" approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 23 del 17.12.2024 e nel rispetto di quanto previsto nel Contratto di Servizio per la regolazione del servizio dei rifiuti urbani nel Bacino Venezia (sottoscritto dal Bacino stesso e Veritas in data 12.08.2024) qualsiasi utente del Bacino Venezia può conferire, i propri rifiuti, presso uno qualsiasi dei Centri di Raccolta presenti nel territorio del Bacino, il cui elenco è consultabile nel sito Veritas, alla Sezione Centri di raccolta.

7. Il personale di guardiania verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare i rifiuti conferiti e a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature. Le registrazioni a sistema hanno i medesimi contenuti di cui Allegato 1A del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.

8. I giorni e gli orari di apertura dei centri di Raccolta e il Regolamento di accesso al Centro di raccolta sono consultabili sul sito del Gestore alla pagina dedicata al Comune. È consentito l'accesso contemporaneo di un numero predeterminato di utenti, ~~anche~~ eventualmente anche su prenotazione, tale da permettere l'utilizzo in condizioni di sicurezza di ciascun Centro di Raccolta. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte per permettere la movimentazione dei contenitori.

9. Le tipologie di rifiuto conferibili al Centro di Raccolta ~~**o nell'Ecomobile**~~ nonché le loro quantità massime periodiche, in conformità a normative vigenti e disposizioni regolamentari sono indicati nell'allegato B: tale allegato costituisce parte sostanziale del presente Regolamento.
10. Per i limiti di conferimento negli Ecomobili, ed eventuale intercomunalità degli stessi, si rimanda al sito del Gestore e/o agli eco-calendari.
11. Nei Centri di Raccolta non sono conferibili:
    - rifiuto secco residuo EER 20 03 01;
    - rifiuto organico umido EER 20 01 08.
12. È in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche R.A.E.E.), compreso il cd. *dual use* (vedi definizione all'art. 6).
13. È espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno dei contenitori del centro di raccolta. È vietato l'accesso al CDR quando è chiuso o non presidiato. E' sempre vietato depositare rifiuti all'esterno dei centri di raccolta. Il trasgressore che verrà individuato verrà sanzionato dal Comune ai sensi dell'art 38 del presente Regolamento.
14. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti di cui all'allegato B presso i centri di raccolta. Per tali utenze possono essere previsti orari più restrittivi e/o riservati.
15. Qualora i contenitori nel CDR ~~o nell'Ecomobile~~ risultino saturi, l'utente sarà invitato ad autoconferire presso un altro centro di raccolta limitrofo ed aperto. Ciò vale anche per quelli Ecomobili che siano intercomunali e solo per le utenze dei Comuni rientranti nel novero dei soggetti autorizzati al conferimento, indicati nel sito del Gestore.

Art. 22 - GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO – FRAZIONE VERDE

1. È incentivato il conferimento diretto della frazione verde del rifiuto organico ai Centri di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari che sono di norma a corrispettivo.
2. È organizzato il servizio di raccolta della frazione VERDE derivante dalla manutenzione di giardini e parchi (costituita da sfalci d'erba, potature, ecc…) proveniente da utenze domestiche e non domestiche.
3. I rifiuti prodotti nelle attività di potatura di cespugli, arbusti e siepi nonché lo sfalcio di giardini, orti ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere raccolti già ridotti in pezzi, con le seguenti modalità:
    ~~a)~~ mediante conferimento presso i Centri di Raccolta, ~~anche con conferimento tramite Giardinieri, si veda l'articolo precedente;~~
    b) mediante raccolta stradale su appositi contenitori;
    c) mediante raccolta porta a porta secondo calendario o su chiamata con contenitore dedicato.

Art. 23 - GESTIONE DEL RIFIUTO ORGANICO – RIFIUTI DI CUCINE E MENSE

1. I rifiuti di cucine e mense devono essere conferiti dai cittadini utilizzando contenitori a svuotamento riutilizzabili o sacchetti certificati a norma europea Uni En 13432-2002 (standard europeo per gli imballaggi compostabili e biodegradabili) rispettando le modalità di conferimento previste per l'area in cui si trova l'utenza.

2. Fanno parte di questa frazione i sacchetti e le stoviglie biodegradabili e compostabili e altri materiali (come imballi per bevande e simili) conformi alla norma UNI EN13432-2002 o UNI EN14995-2007.

Art. 24 - GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Fatte salve le modalità generali di erogazione del servizio per le Utenze Non Domestiche possono essere attivati servizi di raccolta dedicati con modalità e tempistiche comunicate dal gestore e subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano:
   a) La modalità e la frequenza di raccolta sono stabilite nel Contratto di servizio;
   b) il materiale non deve essere esposto alle intemperie;
   c) la raccolta può avvenire in proprietà privata; a cura del Gestore vengono definite le modalità di collocamento del rifiuto per l'asporto e l'accesso alle aree private su specifica autorizzazione previa enunciazione dei rischi.
2. La raccolta dedicata dei rifiuti degli **imballaggi in legno, cartone e in plastica o multimateriale (VPL)** avviene con le seguenti modalità:
   a) gli imballaggi in cartone o in legno devono essere conferiti sfusi piegati, ridotti di volume ed accatastati in maniera da ridurre la aerodispersione: il giorno, l'ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore;
   b) gli imballaggi in VPL vengono conferiti in sacchi o in contenitori forniti dal Gestore, da esporsi nel giorno, ora e luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore;
   c) di regola il singolo conferimento non dovrà superare i **2 mc** ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all'assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano;
3. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta può essere attivato un servizio specifico a corrispettivo per la raccolta dei soli rifiuti di imballaggi in cartone o rifiuti di imballaggi in vetro, plastica, lattine (comprese le cassette) (art. 26).

Art. 25 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI O RIFIUTI LIQUIDI

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata. Tali rifiuti comprendono in particolare:
   a. pile a bottone;
   b. pile a stilo;
   c. batterie per attrezzature elettroniche;
   d. accumulatori portatili (es. powerbank).
2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati presso i Centri di Raccolta e all'interno di uffici pubblici, negozi o supermercati. Per gli accumulatori non portatili è previsto esclusivamente il conferimento presso i Centri di Raccolta ovvero all'Ecomobile ove presente.
3. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori forniti dal

Gestore e posizionati presso i Centri di Raccolta e presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi).

4. Altri rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente ai Centri di Raccolta ovvero all'Ecomobile. Tali rifiuti comprendono in particolare:
   a. contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto;
   b. oli esausti minerali.
5. Gli oli e grassi commestibili devono essere conferiti in idonei contenitori collocati sul territorio presenti anche nei Centri di Raccolta o Ecomobili.

Art. 26 - SERVIZI PERSONALIZZATI DI RACCOLTA

1. Per particolari esigenze è facoltà dell'utente richiedere al Gestore la fornitura di servizi personalizzati (eventuali contenitori di misura non standard: cassoni scarrabili, press container e simili comunque forniti dal Gestore) di raccolta dei **propri** rifiuti urbani che il Gestore potrà erogare solo qualora essi non pregiudichino il servizio pubblico. Tali servizi sono a carico dall'utenza medesima.
2. Eventuali personalizzazioni ritenute dal gestore necessarie per il buon funzionamento del servizio saranno dallo stesso concordate con gli utenti interessati e non saranno a corrispettivo.

Art. 27 - AUTOCOMPOSTAGGIO

1. È incentivato il compostaggio della frazione **organica (umida e verde)** prodotta dall'utente, mediante l'utilizzo di strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, evitino lo sviluppo di cattivi odori e favorito, anche, attraverso la riduzione della TARI/TARIP dell'utenza secondo quanto disciplinato nel Regolamento tariffario.
2. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della TARI o della TARIP comporta:
   a) la previa **stipula di Convenzione**[3] con il Comune/Gestore e presentazione di istanza al Comune/Gestore di riduzione della TARI/TARIP (gli schemi di Convenzione e di Istanza sono scaricabili nel sito del Gestore);
   b) l'utilizzo di **adeguata metodologia** (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e frazione vegetale) di cui l'utente dà informazione attraverso l'istanza di cui al punto precedente;
   c) l'impegno dell'utente a controllare il relativo **processo di compostaggio** ed utilizzarne il prodotto derivante come indicato al successivo comma 10;
   d) attività di **controllo** da parte del Gestore/Comune.
3. L'istanza di autotrattamento della frazione umida e/o vegetale, quest'ultima anche in parte, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere effettuata dall'utente in via telematica o presso gli sportelli preposti del Gestore/Comune tramite l'apposito modulo.

[3] Con nota Prot. 511498 del 20 novembre 2014 è richiesta da parte dell'ente responsabile dell'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti urbani (Comuni e Consiglio di Bacino), l'approvazione di uno specifico atto che regoli i rapporti con l'utenza: trattasi di schema di convenzione da sottoscrivere con l'utente che rinuncia al servizio di raccolta del rifiuto organico (esplicitando se anche della frazione verde)

4. Il Gestore/Comune rigetta l'istanza se non ricorrono le condizioni previste dal presente articolo. Il Gestore sussistendone i presupposti di fatto e di diritto deve indicare le soluzioni che consentirebbero l'accoglimento della domanda. Nel caso in cui l'istanza venga accolta viene sottoscritta tra le parti la Convenzione.
5. Il Gestore/Comune può revocare l'autocompostaggio quando i presupposti del presente articolo vengano meno oppure quando vengano accertate violazioni alle prescrizioni eventualmente impartite.
6. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire le attrezzature che risultassero assegnate per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.
7. L'Utenza che intende aderire alla pratica del compostaggio è tenuta a disporre di **luoghi idonei** per effettuare il compostaggio e dovrà utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza secondo le condizioni stabilite dalla circolare prot. 511498 del 20.11.2014 Regione del Veneto.
8. Le utenze facenti parte di **condominio** possono aderire al compostaggio a condizione che:
   - la raccolta dell'rifiuto organico (umido e verde) non sia organizzata con servizio condominiale;
   - presentino unitamente alla richiesta di riduzione della TARI/TARIP anche copia della delibera dell'assemblea condominiale che consente l'attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell'utenza richiedente.
9. Nel caso di utenze con servizio di raccolta condominiale per il rifiuto organico (umido e verde), la riduzione di TARI/TARIP per la pratica del compostaggio domestico non potrà essere concessa.
10. Nella gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
    a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
    b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
    c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
11. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento della frazione umida e della frazione vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
12. L'utenza che stipula convenzione per autocompostaggio non può conferire al servizio pubblico la frazione di rifiuto oggetto di convenzione, pena la decadenza dal beneficio della riduzione della tariffa [4], fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
13. Gli utenti che effettuano l'autocompostaggio possono conferire il rifiuto Verde, costituito prevalentemente da ramaglie e foglie non facilmente compostabili, nei centri di raccolta solo per i periodi di maggior produzione, indicativamente nel periodo primaverile e autunnale.
14. Gli utenti che effettuano l'autocompostaggio nei comuni con il servizio porta a porta possono inoltre usufruire di due raccolte straordinarie del rifiuto Verde, costituito prevalentemente da ramaglie e foglie non facilmente compostabili, per i periodi di maggior produzione, indicativamente nel periodo primaverile e autunnale.

[4] Da intendere solo la parte variabile

Art. 28 - PESATURA DEI RIFIUTI

1. Il Gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima del loro avvio a trattamento.
2. Il Gestore mette a disposizione del Comune e del Consiglio di Bacino in qualunque momento i dati relativi alla pesatura.

Art. 29 - TRASPORTO

1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.

TITOLO III – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI, DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E CIMITERIALI

Art. 30 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta, differenziata e non, dei rifiuti.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Il costo della gestione dei rifiuti abbandonati è a carico del responsabile dell'abbandono se individuato altrimenti è a carico della collettività mediante il pagamento della TARI/TARIP, fatto salvo quanto previsto agli artt. 14 e 24 del d.lgs. 285/92 secondo cui gli enti proprietari delle strade site all'interno del territorio comunale (SS, SR, SP) devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle proprie strade che è da intendersi comprensiva della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti abbandonati.
4. Il cittadino segnala al Gestore l'eventuale presenza di rifiuto abbandonato su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, anche lungo le rive dei canali o galleggiante nei corsi d'acqua, mediante:
   - segnalazione tramite Call Center del gestore stesso;
   - segnalazione tramite apposite e-mail o app se attivate dal Gestore o dal Comune.
5. I rifiuti abbandonati vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore. Nel caso di particolari tipologie, dimensioni e frequenze di abbandono il Gestore prima della raccolta informa la Polizia Locale perché possa avviare, ove possibile, le indagini sull'identificazione del responsabile. In ogni caso, la raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile a titolo di dolo o colpa ai sensi dell'art. 192 co.3 del TUA all'utente, costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell'utente.
6. I Comuni ed i Gestori ai fini dell'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico applicano le Linee operative approvate con Deliberazione del Comitato di Bacino n. 9 del 20.05.2022.

Art. 31 - RACCOLTA RIFIUTI GALLEGGIANTI

1. È vietato abbandonare rifiuti, di qualunque natura o provenienza, sulle rive dei corsi d'acqua, in acqua e sulle spiagge lacuali e marine.
2. Ai sensi della DGR Veneto N. 793/2009 i rifiuti galleggianti sono da considerarsi rifiuti urbani in considerazione che lo specchio acqueo è, a tutti gli effetti, un'area pubblica che insiste nel territorio comunale e, pertanto, alla fattispecie in esame si applica la medesima disciplina valevole in caso di rifiuti abbandonati sulle rive.
3. I rifiuti galleggianti sono da considerare rifiuti urbani anche se vi è un altro ente competente alla gestione del corso d'acqua (a titolo esemplificativo: Uffici del Genio Civile, Servizi Forestali o Consorzi di Bonifica), pertanto il Gestore del pubblico servizio procede alla raccolta, possibilmente con la collaborazione dell'ente competente che provvede allo spostamento del rifiuto lungo le rive. Il costo della gestione dei rifiuti abbandonati nei canali e corsi d'acqua comunali è a carico del responsabile dell'abbandono se individuato, altrimenti è a carico della collettività.
4. Ai sensi della DGR Veneto N. 793/2009 solo quando il rifiuto è dannoso al regime idraulico (in caso di ostruzione del normale deflusso delle acque, blocco delle idrovore, ecc.) l'ente a cui è attribuita la gestione del corso d'acqua, è **competente per la rimozione, la raccolta e le successive fasi di smaltimento e/o recupero con relativi costi a carico.**

Art. 32 - RIFIUTI PESCATI IN MARE, LAGHI, FIUMI E LAGUNE

1. Ai sensi della Legge n. 60/2022 c.d. Legge Salvamare, i rifiuti accidentalmente pescati in mare, laghi, fiumi e lagune sono rifiuti urbani e possono essere conferiti in apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite dai Comuni e dotate di una pesatrice dei rifiuti conferiti. Nel caso dei comuni litoranei possono essere conferiti altresì in apposite strutture di raccolta in prossimità degli ormeggi e/o in impianti portuali di raccolta (presso le Autorità Portuali) sempre dotate di una pesatrice dei rifiuti conferiti.
2. I rifiuti direttamente prodotti dalle attività di pesca ed acquacoltura non risultano ricompresi tra quelli oggetto del presente servizio.

Art. 33 - I RIFIUTI SPIAGGIATI

1. I rifiuti spiaggiati sono rifiuti urbani e derivano dalla pulizia dei litorali, delle spiagge marittime e lacuali.
2. Il gestore del pubblico servizio è competente alla raccolta dei rifiuti spiaggiati, allo spazzamento nelle aree di spiaggia libera e nell'area della battigia, salvo quanto diversamente stabilito dai contratti di concessione delle aree balneari.
3. Per la gestione delle biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile si demanda a quanto stabilito all'art. 5 della L. 17 maggio 2022, n. 60
4. Per la gestione di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene si demanda al comma 443 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 34 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO

1. Il servizio viene effettuato dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del contratto di servizio su piazze e strade comunali, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata, ed eventuali strade

private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta. Le aree specifiche interessate e la relativa frequenza sono definite dal Comune e sono pubblicate sul sito web del Gestore alla pagina dedicata al singolo Comune secondo gli standard definiti da Arera nel TQRIF (Deliberazione 15/2022) e successivi aggiornamenti.

2. Il Comune stabilisce, in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale le aree soggette a spazzamento manuale (operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie) ovvero a spazzamento meccanizzato (servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici di tipo meccanizzato).
   - Nelle aree spazzate meccanicamente potrà essere istituito un servizio ausiliario con operatore a terra dotato di soffiatore per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.
   - Lo spazzamento manuale include la pulizia/raccolta dei rifiuti fino all'altezza massima di 1 metro dal piano di calpestio (non è pertanto inclusa a titolo esemplificativo la deragnatura che necessiti di scale).
3. Il Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
4. La pulizia delle aree prospicenti il pubblico transito (ritenendo comprese anche quelle lungo le strade sprovviste di marciapiedi, nonché i marciapiedi e sottoportici privati, le pareti, i soffitti, gli infissi e le vetrine) devono essere costantemente tenute pulite dai **proprietari/conduttori di locali** prospicenti l'area, salvo sia diversamente stabilito nel contratto di servizio con il Gestore.
5. Il servizio di spazzamento su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.
6. Il servizio può comprendere anche la pulizia delle spiagge, non in concessione a terzi, fatti salvi gli obblighi previsti per i titolari di concessioni di aree demaniali marittime anche su spiagge non in concessione, delle coste marine, delle rive dei fiumi e delle isole definite dal contratto di servizio, con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti. Per eventuali spiagge ricomprese nelle aree SIC/ZPS la pulizia dovrà essere svolta con tecniche compatibili alla conservazione di habitat e specie.
7. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del contratto di servizio.
8. Le foglie giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera del Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pavimentate tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato secondo le modalità di raccolta previste nel presente Regolamento per la gestione della frazione organica verde, fatto salvo per quelle provenienti da alberi di proprietà privata e giacenti in area pubblica la cui raccolta spetta al proprietario. Resta inteso che non sono comprese in questa raccolta le foglie giacenti nelle aree a parco pubblico, se non limitatamente alle superfici pavimentate, corrispondenti, solitamente, a percorsi pedonali.
9. Il Contratto di servizio potrà prevedere, in corrispondenza del periodo di maggior caduta delle foglie, una specifica modifica delle normali frequenze, al fine di privilegiare la pulizia delle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Art. 35 - POSIZIONAMENTO E CURA DEI CESTINI STRADALI

1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze.
2. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini, come indicato nel contratto di servizio, secondo le frequenze ivi specificate operando la sostituzione dei sacchi in polietilene.
3. Il gestore propone al Comune la mappa del posizionamento dei cestini o cassonetti secondo quanto previsto al comma 5, ovverosia secondo le modalità di approvazione con il meccanismo del silenzio assenso da parte del comune entro 30 gg consecutivi. La **mappa è rinvenibile su sito web del gestore**.
4. I cestini devono essere mantenuti in condizioni d'utilizzo adeguate da parte del gestore sia per i cittadini conferitori che per gli operatori addetti al cambio del sacchetto.
5. Eventuali modifiche e integrazioni al posizionamento dei cestini vengono proposte dal gestore e comunicate al comune con concertazione sulla nuova collocazione **CON SILENZIO ASSENSO ENTRO 30 GIORNI**, tenuto conto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché delle esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico, **fatta salva la possibilità del comune di proporre modifiche o nuove collocazioni secondo proprie valutazioni o necessità.**
6. Nel caso di interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione cittadina il Comune dovrà concordare con il gestore il numero, l'ubicazione e la tipologia degli eventuali cestini portarifiuti previsti, privilegiando per quanto possibile quelle tipologie già presenti nel territorio.

Art. 36 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o ad uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.
3. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 37 - PULIZIA AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. I concessionari di posti di vendita nei mercati, di installazioni di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, autorizzati da altri Regolamenti comunali, sono tenuti, a proprie cure e spese, a mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, concerti etc.) su area pubblica o di uso pubblico, ovvero in impianti sportivi o altri edifici pubblici o privati, sono tenuti a dare preavviso, con le tempistiche indicate all'art. 13 comma 19 con un preavviso di **almeno 20 giorni**, agli uffici comunali competenti e al Gestore, salvo un numero di giorni superiore definito da ciascuna

amministrazione comunale, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree superfici che si intendono effettivamente occupate, allo scopo di permettere l'organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a rispettare i criteri di priorità (le c.dd. 4R) stabiliti dalla normativa vigente che sono in ordine: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero e, solo per i rifiuti non recuperabili in alcun altro modo, possono conferire nel secco per successivo trattamento.
4. Per le iniziative di cui ai commi precedenti di durata superiore a un giorno, o, indipendentemente dalla durata, qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile l'organizzazione delle manifestazioni e la numerosità dei partecipanti, il Gestore, sulla base delle informazioni assunte, provvederà alla definizione del servizio temporaneo da svolgersi e alla quantificazione dei relativi oneri.
5. Il rilascio da parte degli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli eventi di cui ai commi 1 e 2 sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti per il servizio di igiene urbana, nonché all'assenza di debiti pregressi a titolo di TARES/TARI/TARIP nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore.
6. Per gli eventi di tipo occasionale di cui al comma 2, il gestore dà riscontro al comune entro i primi 10 giorni. Quindi l'ufficio competente del comune, ad esito positivo dei controlli svolti dal gestore e coordinando eventuali iniziative concomitanti, provvede al rilascio dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico entro i successivi 10 giorni.
7. Il danneggiamento o la mancata restituzione dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti comporterà l'addebito degli importi previsti all'art 46.
8. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali di raccolta differenziata previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con eventuale ordinanza comunale dirigenziale.

Art. 38 - INIZIATIVE SENZA SCOPO DI LUCRO VOLTE ALLA RACCOLTA E/O MAPPATURA DI RIFIUTI "CLEAN UP"

1. Con lo scopo di promuovere iniziative volte alla tutela del territorio, alla sensibilizzazione e all'educazione ambientale e disincentivare la popolazione alla diffusione e all'abbandono dei rifiuti in aree naturali, rurali e spiagge libere, è possibile organizzare iniziative senza scopo di lucro volte alla raccolta e/o mappatura dei rifiuti (si intende con mappatura il monitoraggio a scopo scientifico sulle quantità e tipologie di rifiuti dispersi).
2. Tali iniziative sono soggette ad autorizzazione o presa d'atto da parte del Comune territorialmente competente. L'istanza deve essere presentata almeno **20 giorni** prima dell'evento al Comune e al Gestore. Il Comune, sentita anche la disponibilità del gestore per le attività di cui al comma successivo, darà riscontro al proponente con un anticipo di **5 giorni** dall'inizio dell'evento.
3. Il comune territorialmente competente deve assicurarsi che l'attività di raccolta dei rifiuti volontaria si coordini e non interferisca con la gestione dei rifiuti effettuata dal gestore, deve coordinare eventuali iniziative concomitanti e verificare che l'attività di raccolta dei rifiuti volontaria venga effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di rifiuti e di eventuali normative di tutela ambientale vigenti nell'area in cui si svolge l'iniziativa, nonché deve prevedere che i volontari siano assicurati contro gli infortuni e venga data informazione alla Questura ex art 18 Tulps.

4. Il gestore, su richiesta del Comune territorialmente competente e compatibilmente con le attività previste nel contratto di servizio, garantirà le operazioni di collettamento del materiale raccolto dai volontari mediante la fornitura dei contenitori e il trasporto di questo agli impianti di recupero e/o smaltimento.
5. Al fine di evitare di interferire con le normali attività di gestione dei rifiuti e di pulizia del territorio del gestore, le zone, che possono essere oggetto di raccolta dei rifiuti nell'ambito delle iniziative volte alla tutela del territorio quali i clean up, sono preferibilmente costituite da aree non calendarizzate del gestore. Fanno eccezione le spiagge libere qualora, a causa delle grandi superfici, le attività sociali di raccolta dei rifiuti non rischino di interferire con le attività programmate del Gestore o altre aree le cui frequenze di intervento siano tali da non costituire intralcio alle operazioni con la presenza di volontari intenti a raccogliere i rifiuti abbandonati e/o dispersi in natura e nell'ambiente.
6. La tipologia di rifiuti che possono essere raccolti è costituita da piccoli rifiuti di natura urbana (a carattere esemplificativo sono da intendersi i mozziconi di sigarette, cartine, bottigliette, piccoli imballaggi di plastica e metallo, ecc…) mentre non possono essere oggetto di raccolta i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti pericolosi (es: amianto) o aventi natura ignota, per i quali, una volta individuati, va fatta apposita segnalazione al gestore che provvede alla raccolta.

Art. 39 - INIZIATIVE DI RACCOLTA DI RAME E ALTRI MATERIALI METALLICI FERROSI E NON FERROSI SVOLTE CON FINALITA' BENEFICHE

1. Le Associazioni di Volontariato, Parrocchie, Associazioni Ambientalistiche che operino senza scopo di lucro, ai sensi dall'art. 5 del DM 1.02.2018, possono richiedere l'autorizzazione con preavviso di **almeno 15 gg** per avviare iniziative di raccolta di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana con relativo avvio a recupero presso impianto autorizzato.
2. Tali iniziative devono configurarsi come raccolte occasionali, ovvero devono essere svolte per non più di quattro giornate annue anche non consecutive e senza superare le 100 t/anno complessive, e il richiedente deve avere l'iscrizione nella specifica categoria dell'Albo nazionale gestori ambientali.
3. Il comune, se ricorrono tutti i requisiti di cui ai precedenti, **dà il proprio assenso** al soggetto proponente con un anticipo di **5 giorni** dall'inizio della raccolta trasmettendolo per conoscenza al Consiglio di Bacino e al Gestore.
4. I proventi della raccolta sono conservati dal richiedente per finalità benefiche con correlata mancata valorizzazione del rifiuto raccolto sul PEF del Comune.
5. L'associazione deve, a conclusione delle attività, comunicare al Comune e al gestore la tipologia, la quantità e la destinazione del materiale raccolto ai fini della periodica comunicazione MUD da parte del gestore in house.
6. È onere del comune verificare che la comunicazione di cui al punto precedente sia fatta tempestivamente per l'annuale rendicontazione del rifiuto raccolto da parte del gestore.

Art. 40 - PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE DEI FABBRICATI, TERRENI NON EDIFICATI E TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. Sulle medesime aree si dovrà

provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione, fatto salve eventuali disposizioni già previste da vigenti regolamenti comunali.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.

Art. 41 - PULIZIA PRESSO I CANTIERI

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree e strade pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti con i suddetti cantieri.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree o strade pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere, provvedendo altresì al corretto smaltimento di tutti i rifiuti di costruzione e demolizione secondo la normativa vigente, comprensivi di eventuali infissi e serramenti.

Art. 42 - ASPORTO DEIEZIONI ANIMALI

1. Chi conduce cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico è tenuto a provvedere affinché gli animali non sporchino dette aree pertanto dovrà avere al seguito sacchetti/contenitori per la raccolta delle deiezioni. È obbligo di chi conduce l'animale l'immediato asporto delle deiezioni solide che vanno conferite negli appositi contenitori pubblici se presenti ovvero nel circuito di raccolta del rifiuto secco non riciclabile, fatto salvo quanto disposto in altro regolamento comunale.

Art. 43 - AREE DI SOSTA NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali di raccolta differenziata previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza comunale.

Art. 44 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti urbani provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero (fiori recisi, oggettistica come vasi, candele e simili) vengono conferiti al servizio pubblico di igiene urbana con le modalità definite nello standard del servizio.
2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale (art. 12 D.P.R. n. 254/2003) e locale (es. Regolamenti di polizia mortuaria).
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), DPR 254/2003 (materiali lapidei, inerti provenienti da edilizia cimiteriale ecc., oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione) sono rifiuti speciali e quindi esulano dal presente Regolamento.

Art. 45 - ATTIVITÀ DI SCARICO E CARICO MERCI O MATERIALI O DEFISSIONE MANIFESTI

1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area e al successivo avvio a trattamento dei rifiuti.

TITOLO IV – OBBLIGHI, DIVIETI, CONTROLLO E SANZIONI

Art. 46 - OBBLIGHI E DIVIETI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. DIVIETO DI CONFERIMENTO DIFFORME DEI RIFIUTI

- È obbligatorio il rispetto delle frequenze secondo il calendario stabilito per ciascun Comune e reperibile nel sito del gestore sulla pagina dedicata al Comune nonché delle modalità per il conferimento dei rifiuti urbani (domestici e simili) definite nel presente Regolamento e negli altri atti attuativi dello stesso o cui il medesimo rinvia.
- L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte e il conferimento dei rifiuti deve avvenire separando ogni frazione di rifiuto per cui è attivata la raccolta e nel rispetto della destinazione del contenitore, non si devono miscelare rifiuti di diverse frazioni o rifiuti speciali con i rifiuti urbani. Si vedano anche art. 11 commi 3 e 7, art. 14 commi 1, art. 17 comma 1.
- Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità del conferimento dei rifiuti stessi al pubblico servizio e il conferimento deve essere fatto evitando lo spargimento di rifiuti o di cattivi odori, utilizzando appositi involucri protettivi atti ad evitare la dispersione o cattivo odore. I rifiuti dovranno essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta.
- È vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani:
  a) liquidi in qualsiasi quantità;
  b) materiali in combustione o tali da provocare danni;
  c) materiali taglienti o acuminati se non avvolti con idonei materiali o comunque trattati in modo tale da evitare infortuni ai lavoratori addetti e danneggiamenti alle attrezzature.
- Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato utilizzando i contenitori e/o strumenti messi a disposizione dal soggetto gestore (o dal medesimo approvati).
- É vietato il conferimento di rifiuti nei contenitori in dotazione ad altre utenze.
- Si devono conferire i rifiuti (o esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti) nel punto di conferimento/raccolta concordato con il Gestore e solo negli orari indicati dal servizio di raccolta. È vietato esporre i rifiuti oggetto di raccolta su chiamata, senza che siano stati preventivamente fissati gli accordi tra Gestore/Ditta incaricata ed Utente e al di fuori delle date di prenotazione e tali da costituire intralcio. Si vedano in particolare il Titolo II, artt. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
- È vietato lasciare rifiuti presso le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

- È vietato l'utilizzo di eventuali cassonetti e dei cestini stradali quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tal caso i rifiuti devono essere conferiti nel contenitore idoneo più vicino, dedicato alla stessa tipologia di rifiuto, sempre che esso abbia capacità di riceverli, altrimenti si dovrà trattenere il rifiuto ed attendere che venga ripristinata la capacità ricettiva dei contenitori.

2. DIVIETO DI ABBANDONARE RIFIUTI È vietato abbandonare rifiuti ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006
3. DIVIETO DI DEPOSITO RIFIUTI URBANI SUL SUOLO E NEL SUOLO Sulle aree pubbliche e private ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato depositare rifiuti sul suolo e nel suolo ricadendo nel caso di abbandono di rifiuti di cui al comma precedente.
4. DIVIETO DI DEPOSITO SUL SUOLO E NEL SUOLO PICCOLI RIFIUTI È vietato gettare e/o lasciare sui marciapiedi, su suolo pubblico o adibito ad uso pubblico, nelle acque, negli scarichi e nelle caditoie piccoli rifiuti (mascherine, guanti, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili) senza far uso degli appositi cestini.
5. DIVIETO DI CONFERIMENTO RIFIUTI DA PARTE DI SOGGETTI NON AUTORIZZATI È vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale. Sono prodotti nel territorio comunale i rifiuti legati alle presenze turistiche giornaliere e alle manifestazioni di carattere ricreativo. Le Utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di servirsi di ditta terza, rispetto al gestore del servizio pubblico, per l'avvio a recupero di tutte le frazioni di rifiuto prodotte non possono conferire al servizio pubblico alcuna frazione di rifiuto. Si veda art. 11 e ss.
6. DIVIETO DI MANOMISSIONE O CERNITA RIFIUTI È vietato rovistare, selezionare o prelevare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale, ovvero presso le discariche controllate di smaltimento rifiuti o aree di stoccaggio provvisorie o centri di raccolta.
7. DIVIETO VOLANTINAGGIO NON CONSENTITO È vietato il volantinaggio svolto con modalità non consentita e/o il posizionamento di volantini sui mezzi e/o il loro abbandono in suolo pubblico o ad uso pubblico.
8. OBBLIGO REGOLE AUTOCOMPOSTAGGIO ex art. 27 - Divieto da parte delle utenze domestiche convenzionate per autocompostaggio di conferire rifiuto organico e vegetale al servizio pubblico.
9. OBBLIGO DI RISPETTO DELLE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PUBBLICO Deve essere prestato il massimo rispetto per le attrezzature e strumenti utilizzati dal gestore per lo svolgimento del servizio pubblico, in particolare è vietato:
   a) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti (es: contenitori in concessione, cassonetti stradali, ecc.);
   b) apporre materiale pubblicitario o imbrattamento con scritte di vario genere sui contenitori dei rifiuti;
   c) spostare, anche solo temporaneamente, i contenitori stradali dalla propria collocazione (unico soggetto autorizzato è il Gestore). Si veda l'art. 13 comma 9.
   d) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti alla raccolta o allo spazzamento o in genere l'espletamento del servizio pubblico di igiene urbana (sosta auto davanti ai contenitori o nella loro zona di manovra nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azioni lesive, ecc.);
10. OBBLIGO RISPETTO REGOLE CENTRO DI RACCOLTA L'utente che conferisce al centro di raccolta deve rispettare le regole di conferimento sancite nell'art. 21 e nell'allegato B al presente regolamento.

11. OBBLIGO DI PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI I gestori di esercizi pubblici devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, durante ed al termine dell'utilizzo, installando anche adeguati contenitori e provvedendo a conferire i rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta. Si veda l'art. 36.
12. OBBLIGO DI PULIZIA DI AREE MERCATALI, LUNA PARK, CIRCO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche, o di uso pubblico, nonché gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative su area pubblica o di uso pubblico devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, durante ed al termine dell'utilizzo, installando anche adeguati contenitori e provvedendo a conferire i rifiuti prodotti in maniera differenziata negli appositi contenitori o sacchetti predisposti dal servizio di raccolta. Si veda l'art. 37.
13. OBBLIGO PULIZIA AREE PRIVATE SCOPERTE E TERRENI I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti, fatto salvo altro regolamento comunale le cui disposizioni sono da intendersi prevalenti.
14. OBBLIGO PULIZIA PRESSO CANTIERI I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, immediatamente confinanti con i suddetti cantieri che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. SI veda l'art. 41.
15. OBBLIGO ASPORTO DEIEZIONI SOLIDE DEI PROPRI ANIMALI È obbligo di chi conduce l'animale, per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, l'asporto delle deiezioni solide animali, che vanno conferite negli appositi contenitori pubblici se presenti ovvero nel circuito di raccolta del rifiuto secco non riciclabile. Si veda l'art. 42.
16. DIVIETO DI COMBUSTIONE RIFIUTI GIA' CONFERITI IN CONTENITORI È vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.
17. DIVIETO ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI[5] È vietata la combustione all'aperto, compreso l'abbruciamento di residui vegetali, in tutto il territorio del Bacino Venezia dal 1°ottobre al 30 aprile di ogni anno, salvo deroghe espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale e/o consentite da altre norme di legge.
18. MANCATO RITIRO CONTENITORI SERVIZIO PORTA A PORTA: Nel servizio porta a porta le utenze domestiche e non domestiche **devono provvedere tempestivamente** al ritiro dei propri contenitori dopo lo svuotamento da parte del gestore **entro** le ore **24.00 del giorno della raccolta se il servizio è antimeridiano ed entro le ore 12.00 del giorno successivo alla raccolta se il servizio è pomeridiano** e in ogni caso, stante che l'onere di custodia del contenitore è sempre a loro carico, sono responsabili del contenitore.
19. MANCATO RITIRO CONTENITORI UND LITORALE: Nel servizio porta a porta dei comuni del litorale, le utenze non domestiche **devono provvedere tempestivamente** al ritiro dei propri contenitori dopo lo svuotamento da parte del gestore ovvero **entro** le **13.00 del giorno della raccolta se antimeridiano ed**

[5] Ai sensi della DGR n. 238 del 02/03/2021 la Regione Veneto ha approvato il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea, risulta di fatto vietata qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compreso l'abbruciamento di residui vegetali, in tutto il territorio della Regione dal 1°ottobre al 30 aprile di ogni anno.

entro le ore 24.00 del giorno della raccolta se il servizio è pomeridiano (fatto salvo orari più limitativi determinati da specifiche ordinanze comunali) e in ogni caso, in considerazione che l'onere di custodia del contenitore è sempre a carico dell'utente, questi sono responsabili del contenitore medesimo.

20. OBBLIGO DI PULIZIA DEI CONTENITORI IN CONCESSIONE NEL SERVIZIO PORTA A PORTA O CONTENITORE DEDICATI POSIZIONATI NELLE PEC O PEP. È obbligatorio mantenere pulito e in buono stato il proprio contenitore dedicato.
21. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Comune dispone le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Art. 47 - OBBLIGO DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI

1. Qualora la violazione di qualsiasi norma contenuta nel presente regolamento comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, ne consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, tramite diffida ai responsabili delle violazioni o eventuali obbligati in solido.
2. Scaduto il termine imposto per l'esecuzione della diffida, verrà emessa apposita ordinanza dirigenziale contenente:
   a) indicazioni tecniche per il ripristino dello stato dei luoghi;
   b) la tempistica di esecuzione;
   c) indicazione che, in caso di mancato rispetto dell'ordinanza, procederà il Comune con intervento coattivo le cui spese sostenute verranno addebitate ai responsabili della violazione e/o eventuali obbligati in solido.
3. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, gli stessi sono tenuti in solido con la persona giuridica.
4. Per inosservanze al presente regolamento sui rifiuti verificatesi nelle aree comuni condominiali la sanzione irrogata colpisce l'intero condominio ed il verbale va contestato al Condominio come trasgressore, salvo che sia identificato il diretto responsabile.

Art. 48 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine.
2. Possono, altresì, accertare, redigendo apposito verbale, le violazioni delle norme previste dal presente regolamento e/o dalle ordinanze in materia, anche i dipendenti del soggetto Gestore del servizio e altri soggetti appositamente nominati Ispettori Ambientali con provvedimento del Sindaco.
3. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato ai commi 1 e 2 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento

di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

4. Al fine di prevenire, accertare e reprimere illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché il mancato rispetto delle disposizioni concernenti la normativa per lo smaltimento dei rifiuti (modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti), gli agenti accertatori possono avvalersi di apparecchiature fotografiche e strumenti di videosorveglianza, sia fisse che mobili. Il trattamento delle immagini registrate è effettuato nel rispetto della vigente normativa per la protezione dei dati personali e degli indirizzi dati dal Garante, con particolare riferimento alle modalità e finalità del trattamento, ai tempi di conservazione, ai diritti dell'interessato ed alle misure di sicurezza. Le immagini possono essere utilizzare esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo.

Art. 49 - SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni amministrative definite dal TUA, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie nel rispetto del limite edittale da € 25,00 a € 500,00, ai sensi nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Le sanzioni in misura unica applicabili da ciascuna amministrazione comunale con le modalità e nelle forme previste dall'art. 16 della Legge n. 689/81, sono riportate nella tabella allegata al presente Regolamento Allegato A.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 262 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del presente regolamento è di competenza degli organi di vigilanza e controllo di cui all'art. 48 di ciascuna amministrazione comunale. Al Comune spettano i relativi proventi fatto salvo quanto previsto dall'art. 263 del D. Lgs. 152/2006 per la violazione dell'art. 192 del medesimo D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50 - ORDINANZE DIRIGENZIALI

1. I dirigenti comunali nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi dell'art 107 del TUEL ed in base a quanto concesso nel presente articolo, possono emanare, **solo per specifiche esigenze e/o per un limitato periodo di tempo,** ordinanze adeguatamente motivate con lo scopo di imporre forme particolari di conferimento dei flussi differenziati di rifiuti verso alcuni utenti. Le predette particolari regolazioni del servizio possono confluire, in particolare, all'interno di provvedimenti volti a modificare la viabilità per lavori in corso o nell'ambito di manifestazioni, feste e sagre paesane ed altre casistiche analoghe, nonché per specificità territoriali legate a vincoli paesaggistici e dei centri storici.
2. Tali ordinanze devono essere tempestivamente rese note alla cittadinanza, in particolare con riferimento alle aree interessate dalla deroga e deve esserne data adeguata pubblicità sul sito del comune di riferimento e su quello del gestore.
3. Se le medesime hanno effetti di modifica sostanziale del servizio per un arco temporale superiore **ai 60 giorni**, devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
4. A chiunque non ottemperi alle ordinanze dirigenziali emesse nei casi di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO V – PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO

Art. 51 - PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. L'Assemblea di Bacino approva il Regolamento Unico di Gestione Associata dei Rifiuti Urbani ai fini del successivo recepimento da parte di ciascun Consiglio comunale ai sensi del comma successivo.
2. I comuni provvedono al recepimento del regolamento unico entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera dell'assemblea di bacino.
3. I comuni non possono approvare, in fase di recepimento, modifiche sostanziali al presente regolamento. I comuni possono approvare, senza derogare ai contenuti del presente regolamento, un addendum che regola in via eccezionale e con adeguata motivazione eventuali specificità territoriali, da condividere previamente per iscritto con il Consiglio di Bacino ed il gestore del pubblico servizio, ciò per quanto previsto e per il ruolo assunto dal Consiglio di Bacino ai sensi della L.R.V n. 52/2012.
4. L'approvazione del Regolamento da parte di ciascun Comune si intende comprensiva dell'attribuzione al Consiglio di Bacino della competenza ad adottare revisioni regolamentari che si rendano necessarie a seguito di modifiche normative in materia. A tal fine il Consiglio di Bacino e il gestore del servizio assicurano adeguata concertazione con i Comuni.
5. Il presente Regolamento è efficace per i Comuni del Consiglio di Bacino a seguito della sua approvazione secondo le procedure disciplinate dal presente articolo.
6. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alle relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza.